STATUTI
DI
S. GIACOMO
DELL'
INCURABILI

Supp. 60,029/c

Suppl. Seq.
ARCISPEDALE

348021

Petrus Miotte sculpsit

STATVTI
DEL VENERABILE ARCHIOSPIDALE DI SAN GIACOMO IN AVGVSTA NOMINATO DELL' INCVRABILI DI ROMA

Appreßo gli Stampatori Camerali

M·D·C·LIX·

Con licenza de Superiori

Rutilio Dandini del.

X A.B.A.
BIBLI...

WELLCOME
LIBRARY
INSTITUTE

348021

STATVTI DI S. GIACOMO DELL'INCVRABILI.

PROEMIO.

LA deprauata condition dell'Huomo, e'l possesso che l'antico, & immortal suo nemico pigliò di tutta l'humana generatione con il peccato della disobedienza de i nostri primi Padri; si come deformò principalmente l'anima creata all'imagine, e similitudine dell'Onnipotente Dio suo Creatore, in che drizzò tutta l'astutia sua; così riducendo il corpo in mille miserie, & indispositioni, cagiona anco infermità, e piaghe incurabili in molti, che per la loro pouertà non hauendo modo di medicarle, e renderseli tolerabili, soleano girar con esse per tutta Roma cercando elemosine, e sostentamento per il

viuere, e con eſſer putride, e deformi, oltre all'impedirſi il commercio trà le genti, daua occaſione di farſi concetto della Pietà di Roma molto diuerſo da quello, che gli conuiene per la moltiplicità di tanti Hoſpedali, e Luoghi Pij, doue ſi dà ricapito à tutti gl'Infermi, e ſi curano con infinita carità tutte l'indiſpoſitioni, eccetto queſte, che oltre all'eſſer incurabili per la deformità loro, che genera horrore in vederle per il puzzore, che ne ſcaturiſce, non poteano communicarſi con gl'altri Infermi. Il che conſiderando la fel. mem. del Cardinal Giacomo Colonna ſin del 1338. pensò d'inſtituire vn Hoſpedale, e luogo particolare per queſti tali, come fece con effetto, laſciando, che delle ſue facoltà ſi fabricaſſe l'Hoſpedale, e Chieſa, ſotto il titolo di S. Giacomo in Auguſta, e che la cura, e gouerno, & amminiſtratione di eſſa, ſi deſſe all'antica, e Venerabile Compagnia detta della Madonna del Popolo, come più commoda, e più vicina al luogo di Sua Eminenza deſignato per detta opera. Queſt'opera poi ancorche dotata, come ſi crede, da principio conforme il biſo-

bisogno d'essa, & alla grandezza di quel Cardinale, essendo per le calamità occorse in diuersi tempi à questa Città ridotta in molto bisogno è stata fauorita, & arricchita di molti priuilegi da diuersi Sommi Pontefici, e lasciandò li più antichi, perche l'incendij, inondationi, e l'altre disgratie non ci lasciano vedere scritture di quei tempi, la fel. mem. di Leone X. con diuerse sue Bolle, l'eresse in Archiospedàle, e gli sottopose tutti li altri Hospedali Eretti in qualsiuoglia parte della Christianità per li poueri incurabili, e diede autorità à i Sindici, e Visitatori di quest'Hospedale di ricercar tutti li Poueri ammalati di Roma; & hauendo infermità curabile di fargli riceuere ne gli Hospedali del Santissimo Saluatore, di S. Spirito, ò altroue secondo la qualità del male, essendo incurabili di fargli condurre, e curargli in quest'Hospedale, esentãdo da tutte le Gabelle, e grauezze imposte, e da imponersi tanto rispetto à i beni, che possedeua all'hora, quanto per quelli, che hauesse acquistati dopo, e dandogli facoltà di communicar ad altri Hospedali dependenti

da esso per loro Seruitori, e Ministri tutte le gratie, e priuilegi temporali, e spirituali, che godono gli Hospedali del Santissimo Saluatore, S. Spirito, e S. Iacomo in Compostella, & à ciascun Chierico, Vescouo, e Cardinale concesse di poter disporre à fauor di quest' Hospedale di tutti beni acquistati con le loro Chiese, e Benefitij, & à gli Offitiali, Ministri, e Seruitori, oltre infinite Indulgenze, e Tesori spirituali, anco per chi hauesse aiutato quest'opera pia, concesse in questo luogo le Stationi di tutte le Chiese di Roma. Finalmente l'istesso Papa Leone esentò dalla giurisdittione de Vescoui, Arciuescoui, Patriarchi, e di ogn'altra maggior dignità le persone, Chiese, e beni di tutti quelli, che hauessero impiegato la persona loro in seruitio di questi Poueri riceuendoli immediatè sotto la protettione della Sede Apostolica, & à gl'Offitiali, e Fratelli della detta Compagnia, diede facoltà di permutare, affittare, & alienare qualsiuoglia robba, e beni cosi mobili, come stabili di detto Hospedale. Et Clemente VII. oltre al confermar tutto ciò gli communicò

anco l'Indulgenze della Compagnia della Carità, e della Consolatione, e volse che mai per nessun tempo potessero reuocarsi, il che fece anco Paolo III. communicandogli tutte le facoltà della Fabrica di S. Pietro, e rinouando la facoltà data à Preti, & altri di poter testare à fauore dell'Hospedale; e concesse l'Altar Priuilegiato pro Defunctis, tanto nella Chiesa vecchia, ch'è incorporata nella nuoua, quanto nella Chiesa verso Ripetta. Anco Giulio III. e Pio IV. fecero l'istesse cõcessioni, e di più Pio IV. concesse in persona del Sig. Cardinal della Queùa all'hora Protettore la facoltà di reassumer da tutti li Tribunali di Roma, e di conoscer tutte le cause ciuili, criminali, e miste tanto attiue, quanto passiue, che in qualsiuoglia modo concerna l'interesse dell'Hospedale, e suoi. E non bastando con tutto tutto ciò li aiuti datagli in diuersi tempi per sostener la confluenza degl'Ammalati, che da ogni Parte vi concorrono, oltre bona somma, che donò in vna volta sola il sudetto Cardinale della Queua, à tempi nostri, il Sig, Card. Antonio Maria Saluiati con esserne

stato

ſtato Guardiano, e Prelato molti Anni, & hauerci fabricato in quei tempi tutta la parte, che riſguarda verſo Ripetta, fatto poi Cardinale, e diuenutone Protettore hà fabricato da fondamenti, & arricchitola de paramenti, e di tutte le coſe neceſsarie la Chieſa nella forma che ſi vede, e parimente ridotto l'Hoſpedale così delli Huomini, come delle Donne, e ſotto, e ſopra come hora ſtà, e fatte Caſe, & habitationi per tutti gl'Offitiali, e Miniſtri con Giardini, Fontane, e Stanze per quattordeci Cappellani, che hà inſtituito per il ſeruitio della Chieſa, oltre due Chierici, e finalmente dotato la Chieſa, e l'Hoſpedale di doi Caſali, e Procoio, l'vno pro indiuiſo col Collegio Saluiato, e l'altro con l'Hoſpèdale di S. Rocco, e datogli in Caſe, canoni, e luoghi de Monti entrata di molta conſideratione con gl'oblighi, e peſi che ſi doueranno eſprimer à parte. E ſe ben in altri tempi hà hauto buone Conſtitutioni, & ordini, e particolarmente ſi trouano in Archiuio ſtatuti fatti ſin del 1546. Non dimeno perche la varietà de tẽpi, e l'accreſcimento tanto notabile, che hà riceutò con

la

la donatione, e teſtamento del ſudetto Sig. Cardinale Saluiati ricercano anco noua forma di legge, e Conſtitutioni proportionate allo ſtato preſente, al quale detti Statuti antichi non ſono in modo alcuno applicabili. Onde eſſendo ciò peruenuto à notitia della Santità di Noſtro Signore Papa Innocentio X. il quale ſi come vniuerſalmente, così con particolar zelo inuigilando al buon gouerno de lochi Pij, hà ſtrettamente commandato ſi formino li preſenti Statuti. Di quì è che nella Congregatione generale tenuta più volte, dopò eſſer ſtati queſti Statuti formati, e reuiſti da diuerſi Offitiali, e Fratelli di detta Archiconfraternità molto prattichi, così di queſto, come di altri luoghi Pij con hauerli anco conſiderati per ſe ſteſſo l'Eminentiſſimo Signor Cardinal Protettore, & approuatigli ſi ſono ridotti nella forma, che ſegue, da oſſeruarſi irremiſibilmente in tutto, e particolarmente per quella parte, che concerne la diſpoſitione del Signor Cardinal Saluiati con ricordarſi d'eſſer chiamati al Tribunal di Dio per l'inoſſeruanza, e traſgreſſione della ſua volontà; ſi con-

contentino però tutti gl'Offitiali, e Fratelli d'abbracciar cō carità, e diligenza opera tanto pia, e con la qual può meritarſi molto con la Maeſtà di Dio, & acquiſtarſi la Protettione della Beatiſſima Vergine, del glorioſo Apoſtolo S. Giacomo, e di tutti li Santi, e Sante del Cielo, oltre la conſolatione, che riceuerà in queſto mondo di eſſerſi impiegato in vna delle più principali opere della Miſericordia con hauer ſempre per oggetto l'vtile, e bene dell'Hoſpedale poſpoſto ogni priuato riſpetto, ò altro humano intereſſe.

PARTE PRIMA

Dell'Eminentiſsimo, e Reuerendiſsimo Signor Cardinal Protettore. Cap. I.

E Stata ſempre ſolita queſta Compagnia di hauer vno degli Eminentiſs. e Reuerendiſs. Signori Cardinali per Protettore, come hà al preſente l'Eminentiſs. e Reuerendiſs. Sig. Card. Franceſco Barberini. Ogni volta dunque che vacarà la detta Protettione nella prima Congregatione ordinaria, che ſi farà de i Guardiani, & altri Offitiali ſi chiamaranno anco li Deputati di ogni Rione, che dal numero loro ſi chiamano Quattordici, nella quale li Guardiani proporranno quei ſoggetti, che ſtimaranno nel Sacro Collegio più à propoſito, e fattogli correr tutti à voti ſegreti, quello, che hauerà più voti s'intenda, e ſia eletto per Protettore, e ſarà cura de i ſudetti Guardiani con quanti più Offitiali potranno hauer con eſſi di andar dal Cardinale eletto, e ſupplicarlo di accettar queſto carico. Per la Bolla di Pio IV. fel. mem. hà facoltà detto Cardinale Protettore di conoſcer, e riaſſumer da qualſiuoglia Tribunale, anco del A. C. Vicario Cardinale, Camerlengo, Campidóglio, e Rota tutte le Cauſe così Ciuili, come

Criminali, e miſte tanto attiuè, quanto paſſiuè, che in qualſiuoglia modo concernono l'intereſſe dell'Hoſpidale, Chieſa ſuoi Offitiali, Miniſtri, e Seruitori, e di deputar vno, ò più Giudici ſecondo il biſogno delle cauſe, ò inſtanze delle Parti. Oltre al Giudice ordinario per dette Cauſe, che douerà ſempre eſſere vn Prelato nell'elettione de gli Offitiali da farſi con l'ordine infraſcritto nominarà il Prelato, che douerà eſſer primo Guardiano, & à Sua Sig. Illuſtriſſima ſi referiranno tutti li negotij più graui per guidarli con il conſeglio, & autorità ſua, & in ſomma protegerà tutti gl'intereſſi dell'Hoſpedale doue, e con chi ſarà neceſſario.

Due ſorti di Congregationi è ſolita di vſar queſta Compagnia per la ſpeditione de i negotij, che hanno l'Hoſpedale, la Caſa, e la Chieſa; l'vna è la generale, nella quale interuengono l'Eminentiſs. Sig. Cardinale Protettore, gli quattro Guardiani, li dui Sindici, li dui Camerlenghi, li Quattordeci de Rioni, e tutti li Fratelli, Offitiali, e Miniſtri, e per ordinario ſi fà ſolo vna volta l'anno per l'elettione de gli Offitiali; e l'altra Congregatione ſi chiama delli Offitiali, ò particolare, e ſi fà ogni ſettimana, & in eſſa interuengono li quattro Guardiani, li due Camerlenghi, e li due Sindici.

Congregatione Generale. Cap. II.

DOuendo interuenire l'Eminentiſs. Sig. Cardinale Protettore nella Congregatione generale per l'elettione de gli Offitiali il primo giorno dell'Anno, ò vero la prima Domenica, ſe altro gior-

giorno non parerà di meno incommodo à Sua Eminenza, si faranno intimare tutti li Fratelli dal Mandatario dell' Hospedale due giorni innanzi per l'hora, che sarà ordinata da detto Sig. Cardinale nella Sala di S. Giacomo, se però Sua Eminenza, non la volesse in Casa propria. Il Mandatario douerà intimare per detta Congregatione li quattro Guardiani, e gli Offitiali, cioè li doi Camerlenghi, e Sindici, li Quattordeci delli Rioni, gli Ministri del Luogo, e intimar anco tutto il resto della Compagnia, che li sarà dato in nota dal Mastro di Casa, ò altri per poter fare li Quattordeci secondo il solito. Radunata, che sarà la detta Congregatione, e recitata l'Oratione dall'Eminentiss. Signor Cardinal Protettore, ò dal Prelato, se così parerà à S. Eminenza, si proporranno quei negotij, che la Congregatione ordinaria hauerà riserbato per questa occasione, con pigliarsene risolutione, ò à viua voce, ò à voti segreti, se qualche fratello dimandarà la Bossola, ò altrimente parerà al Sig. Card. Poi il Segretario pigliarà la ratificatione di tutti li contratti fatti dall'Anno con ragguagliarsi delle Cause, che hà mosso la Congregatione à fargli. Il Procuratore darà conto delle cause più graui, & il Compotista darà conto minutamente dello stato dell'Hospidale; per bilancio, sì dell'entrata, come dell'vscita, e la lista de i residui di ciascun membro hauendone appresso di se tre copie, vna da darsi all'Eminentiss. Protettore, l'altra al primo Guardiano, e l'altra si conseruarà nell'Archiuio. Il Segretario dell'Hospedale chiamarà à Rione per Rione li Fratelli con l'assistenza delli Sindici, scriuendo li nomi loro secondo saranno chiamati, cominciando sempre dal Rione de Monti, e seguitando li altri per ordine, quali Fratelli

nell'istessa sala, ò in altra stanza separata à voti secreti faranno in mano del detto Secretario li loro Quattordici, non potendo esser nominato à tal offitio, chi non hauerà almeno venticinque Anni, ne anche possi votare alcuno, che non arriui à venti anni, e se di alcuno Rione non si trouasse presente altro, che vn solo Fratello di esso, quello sarà il Quattordeci, e caso che ne anco ci fusse quel solo, all'hora il Quattordeci vecchio s'intenda confirmato se sarà presente, altrimente in difetto suo succeda il Rione di Campo Marzo, quale nominarà il Quattordeci in loco del Rione, che mancherà, ne possa alcuno continuare ad esser Quattordeci più di doi Anni, fatta l'elettione delli Quattordeci, il Secretario licentiarà tutti li Fratelli della Compagnia facendo restare solo li Quattordeci, quali insieme con l'Eminentiss. Protettore, Guardiani, Camerlenghi, e Sindici habbiano autorità di confermare tutti li Offitiali giudicando esser bene, & vtile dell'Hospedale, e Chiesa, non essendo però stati più di doi Anni in offitio, auuertendo sempre di fare, che si confermino doi Guardiani vecchi per poter informare li altri doi noui delli negotij dell'Hospedale, e Chiesa. E nascendo sopra di ciò controuersia, correrà la Bossola à voti secreti, e secondo il partito, che si dirà saranno confermati quelli, che haueranno più voti, e così anco si douerà osseruare con gli altri Offitiali, etiam se da vn solo Fratello sarà domandato la Bossola, quale non si debba negare. Dichiarando, che l'Eminentiss. Protettore habbia doi voti, e gli altri vn solo. Sarà anco confirmato vn Sindico vecchio informato, non volendoli confermare tutti doi. Se li Camerlenghi saranno conosciuti per boni, & vtili per l'Hospedale, e Chiesa, si debbano confirmare

per

per vn Anno, e poi venire à noua elettione, altrimente siano rimossi, e se ne faccino altri, & in caso di controuersia si debba ballottare. Conforme alla consuetudine antica del nostro Hospedale, deuono esser quattro Guardiani, cioè vn Prelato, vn Auocato, e doi Gentil huomini, e due di essi deuono esser Romani, gl'altri doi forastieri, e dell' istessa qualità, cioè vno Romano, & vno forastiero deuono essere li Camerlenghi, e Sindici. Douendosi dunque venire all'elettione delli detti Guardiani, Camerlenghi, e Sindici, l'Eminentiss. Protettore oltre al Prelato, che douerà esser il primo Guardiano proporrà per ogni offitio, che gli parerà bono à tal carico, come faranno anco li Guardiani vecchi douendosi almeno nominare tre persone per sorte di offitio, e loco vacante potendo anco il resto della Congregatione nominare alcuno, quale sarà in arbitrio del Protettore, e Guardiani di porlo fra li tre, ne sia eletto alcuno, che non habbia 30. Anni. Detta nominatione si farà in mano del Secretario quale douerà publicamente, & ad alta voce leggere tutti li nominati, & ad vno ad vno farli correre à voti secreti per bussola, cominciando dall'Auocato, e seguitandosi nella medesima forma con il Gentilhuomo Romano, e poi con il forastiero, e quello, che de nominati hauerà più voti, s'intenda eletto Guardiano. Il simile si faccia delli Camerlenghi, e Sindici, auertendo, che li Camerlenghi siano Gentilhuomini cogniti, e commodi senza Padre. Dopo l' Eminentiss. Protettore, e Guardiani elegeranno li nuoui visitatori de gli Infermi dell'Hospedale, ò confermaranno li Vecchi, & in caso di controuersia, si osserui l'ordine detto di sopra della bossola. E perche li sopradetti ofitij sono incompatibili non possi alcuno

essere

eſsere eletto più, che ad vn'offitio, ne anco poſſino eſsere offitiali Padre, e Figlio, ne Fratello, e Fratello nell'iſteſſo tempo, e non poſſi eſſere eletto alcuno all'offitij ſopradetti; ſe per tre anni almeno non ſia ſtato fuori del medeſimo offitio, e non poſſa eſſere eletto Guardiano, Camerlengo, Sindico, che habbia Padre, figli, ne fratelli, ò nepoti carnali, che tenghino in affitto Caſale, ò altri beni ſtabili di detto Hoſpedale, ò Chieſa, ò vero in qualſiuoglia modo habbiano lite, ò debito con l'Hoſpedale, ò con Guardiani com'heredi, ò amminiſtratori de Collegi, maritaggi, ò beni di altri laſciati in gouerno dell'Hoſpedale, Chieſa, ò Guardiani. Non poſſa eſſere eletto per Guardiano, & Offitiale, di altro luogo pio, con il quale l'Hoſpedale habbia lite di momento, ò altr'intereſse, & in particolare, chi è Offitiale di S. Rocco, e del Collegio Saluiato ad arbitrio dell'Eminentiſs. Sig. Protettore, E perche queſta Congregatione generale, come ſi è detto vengono eletti li Quattordeci, e conſequentemente rappreſentano tutto il corpo della Compagnia, ſi ordina, che occorrendo alli Guardiani qualche negotio ſtraordinario, e graue, debbano far intimare detti Quattordeci, ò per la loro Congregatione ordinaria, ò per altro giorno che parerà à propoſito, poi riſoluerlo col parer loro, e caſo che intimati per la ſeconda volta alcuni, ò tutti mancaſsero di venire, in tal caſo la riſolutione, che farà la Congregatione ordinaria con quelli, che vi ſaranno, ancorche non ve ne fuſse veruno, non eſsendo douere, che per negligenza, ò poca carità di chi ſi ſia gl'intereſſi dell'Hoſpedale patiſcano, e ſe in queſte Congregationi occorreſſe qualche differēza in aſsenza dell'Eminētiſſimo Protettore ſpettarà alli Guardiani d'accordargli, e gli

inte-

intereſsati doueranno quietarſi alla dichiaratione loro. Si laſcia però in arbitrio de i medemi Guardiani di chiamar la Congregatione generale, ſe alle volte occorreſse qualche negotio grauiſſimo, e che non poteſse aſpettarſi al tempo di eleggerſi gli Offitiali, mà ciò non douerà farſi ſenz'ordine dell'Eminentiſs. Protettore, finalmente eſortati che hauerà l'Eminentiſs. Sig. Card. Protettore, e li noui Offitiali, e li Fratelli tutti à continuar con feruore, e carità di eſercitarſi in queſt'opera pia, ſi darà audienza à chi la ricercaſſe, e recitataſi l'Oratione ſolita di dirſi in fine ſi licentiaranno li Fratelli.

Degli Offitiali nuoui. Cap. III.

FInita la Congregatione generale il Secretario dourà fare ſubito la liſta degli Offitiali eletti di nouo, e conſegnarla al Maſtro di Caſa, affinche vada à trouar quanto prima quelli, che non ſaranno ſtati preſenti per notificargli l'elettione fatta della Perſona ſua, e pregarlo à nome della Congregatione tutta di accettare il carico, appuntando con gli Guardiani particolarmente il giorno, e l'hora del far la prima Congregatione, potendoſi queſta variare ſecondo il commodo della maggior parte di loro, purche non ſi laſci di farla ogni quindeci giorni. A neſſuno ſia lecito di rifiutar l'Offitio, al quale ſarà eletto, ò laſciarlo dopò hauerlo accettato ſenza legitimo impedimento d'approuarſi dalla Congregatione, ò dall'Eminentiſs. Protettore, altrimente s'intenda inhabilitato, e priuãto per dieci anni di hauer alcun Offitio,

fitio,

ſitio, ò goder altro Priuilegio della Compagnia. E perche queſti offitij durano almeno per vn Anno, ſe tra tanto occorreſse la Morte, ò altro impedimento, per il quale alcuno Offitiale non poteſse, ò non conueniſse per ſeruitio dell'Hoſpedale, che eſsercitaſse l'Offitio, in quel caſo con participatione dell'Eminentiſſimo Protettore, li Guardiani, e la Congregatione ordinaria prouederanno di vn altro in quel cambio ſino alla noua Congregatione generale.

Doueranno ciaſcun Guardiano, & Offitiale prima d'entrar in poſseſſo dell'offitio giurare in mano del Segretario di eſsercitar il ſuo offitio, e di amminiſtrare, mantenere, difendere con fedeltà, e ſollecitudine in giuditio, e fuori le robbe, raggioni, & ogni altra coſa dell'Hoſpedale, e Chieſa, e far tutto quello, che giudicheranno eſsere a laude di Sua Diuina Maeſtà, ad honore, accreſcimento, e conſeruatione del luogo, e conſolatione de Poueri impiagati, e particolarmente di far eſseguire puntualmente gl'ordini del Sig. Cardinal Saluiati, e la diſpoſitione de gl'altri Benefattori, giurino anco di oſseruare diligentemente, e di far ogni lor potere, che gli altri Miniſtri oſseruino li preſenti Statuti, & ordinationi, e quelli che per l'auuenire ſi faranno.

Dell'Offitio, e cura de i Quattordeci. Cap. IV.

QVeſti Deputati de Rioni, che dal numero loro ſi chiamano Quattordici, come ſi è detto di ſopra oltre l'aſſiſtere a tutte le Congregationi generali, e quando ſaranno chiamati da i Guar-

Guardiani per qualche negotio graue per dirne il parer loro ſecondo ſtimaranno in conſcienza eſſer di maggior ſeruitio dell'Hoſpedale, doueranno interuenire alle Proceſſioni del ſerrare, & aprire l'Imagine della Santiſſima Madonna del Popolo antica, e peculiar Auocata di queſta Compagnia, all'Eſſequie della fel. mem. del Signor Cardinal Saluiati quattro volte l'anno, del Sig. Cola Iacouacci, e di altri Benefattori ſecondo occorrerà, e ſaranno inuitati. Doueranno anco hauer vna liſta de i Fratelli, e Sorelle del Rione loro per viſitargli, e conſolarli, infermandoſi, e trouandoſi in altre neceſſità, con ricordargli à i Guardiani, perche gli diano anco all'occaſioni comodità di far la carità ſecondo il biſogno, e qualità di ciaſcuno. Parimente morendoſi debbano farlo ſapere alli Guardiani, acciò poſſano fargli celebrar vna Meſſa per ciaſcuno ſecondo il ſolito della Compagnia. Haueranno ſimilmente vna nota delle Caſe, Siti, Canoni, & altre ragioni, che l'Hoſpedale hauerà nel Rione di ciaſcheduno per hauer l'occhio ſe gl'Inquilini, e gl'Enfiteuſi ſe ne portaſſero male, ò haueſſer biſogno di riparatione, per auertirne li Guardiani, & in ſomma ſentendo eſser morto alcuno, che habbia diſpoſto à fauor dell'Hoſpedale, ò che per la morte di lui ſi purifichi alcun fideicommiſso, ò ſi deuolua qualche ragione all'Hoſpedale, doueranno riferirne, il che ſarà anco commune con tutti li Offitiali della Compagnia.

Dei Guardiani, e lor Offitio. Cap. V.

PErche tutto 'l gouerno, amministratione, e sopraintendenza dell'Hospedale, e Chiesa appartiene alli quattro Guardiani sopradetti doueranno procurar d'informarsi à parte dello Stato, e bisogno delli Infermi principalmente della cura, e gouerno, che hanno dell'entrata, & vscita delli Affitti, e stato de i Casali, delle liti, che si hanno così attiue, come passiue, con chiamar il Priore, il Mastro di Casa, Procuratore, & Esattore, e finalmente come vada il seruitio della Chiesa, e così ben instrutti radunarsi ogni quindeci giorni per far la Congregatione ordinaria, nella quale chiameranno li doi Camerlenghi, e li doi Sindici, e con l'assistenza loro intenderanno, trattaranno, e spediranno tutti li negotij spettanti al detto Hospedale, e Chiesa. Terranno continuamente sopra la tauola della Congregatione vn libro, nel quale notaranno tutte le resolutioni, e decreti che faranno, e gli ordini che si daranno à Ministri per veder, se nella sequente Congregatione, ò quando sarà tempo si sia esseguito, e per ricordarlo tante volte quante bisognaranno, sinche sia finito del tutto. Occorendo negotio straordinario, e che à loro paia di consideratione faranno chiamar anco li Quattordeci per sentir in Congregatione il parer loro, come si è accennato di sopra.

Nell'elettione, e gouerno de i Preti, e Chierici di Chiesa, e dell'Hospedale, li Guardiani potranno disporre à libito,

XABA.
BIBLIOTECA

to, e volontà loro conforme al Testamento, e dispositione del Sig. Cardinal Saluiati, nel resto pigliaranno il voto di tutti gl'Offitiali à voti secreti, ò à voce, mentre non ci sia controuersia, procurando, che il tutto si termini con pace, e quiete senza alteratione, e sopra tutto attenderanno seriamente à i negotij dellaCasa senza interporui altri di fuori. Ancorche in Congregatione debba riferirsi, e resoluersi ogni negotio, mentre però ci sia tempo d'aspettar la sua giornata, nondimeno, e per facilitar l'essecutione di quel, che si sarà risoluto, & acciò possa prouedersi à quei negotij, che non patiscono dilatione, douerà il Prelato hauer la sopraintendenza della Chiesa, e de i Preti, Chierici, & altri Ministri spettanti al seruitio, e culto Diuino. L'Auocato di tutte le liti, e del Procuratore, Sollicitatore, Notarij, e Copista. Il Guardiano Romano della Casa, e de gl'Affitti, & amministratione de Casali, e dell'altre entrate, presupponendosi, che si elegga sempre persona assai ben informata di questi maneggi, e'l forastiero dell'Hospedale, e suoi Ministri con darsi autorità à ciascuno nella sua carica di prouedere à tutti i disordini, che da vna Congregatione all'altra succedessero conforme alla prudenza di ciascun di loro, con darne poi conto quando si trouaranno insieme, affinche con l'aspettarsi la Congregatione il negotio non patisca.

Dell'Offitio delli Camerlenghi. Cap. VI.

SE bene con esserſi ordinato di tener tutto il denaro nel Monte della Pietà, ſi è leuato à i Camerlenghi così di Caſa, come di Chieſa l'obligo di renderne conto, non venendo in mano loro; nondimeno perche ciaſcuno di eſſi dourà ſopraintendere à tutte le ſpeſe, che ſi faranno, e riuederli prima di ſpedirne li mandati, douranno inſieme con li Guardiani giurare di far le coſe ſpettanti al ſuo offitio con ogni diligenza, e fedeltà, interuengano à far tutte le compre di qualſiuoglia coſa per minima che ſia, e che biſognaranno per ſeruitio dell'Hoſpedale, e Chieſa, ciaſcuno reſpettiuamente nel ſuo carico, e ſtabiliſcano li prezzi, e contrauenendo in coſa alcuna, poſſano eſſer condannati nel loro Sindicato à pagar di proprio tutto'l danno, & intereſſe, che per mancamento loro ſi fuſſe patito. Il Camerlengo di Caſa aprirà le caſſette de Cercanti. e conſegnarà all'Eſattore il danaro, che ſe ne cauarà per la Caſa notandolo al ſuo libro de Straordinarij, e facendoſene far la riceuta, e procurando che à ſuo tempo ne renda conto con l'altre entrate. Il Camerlengo di Chieſa aprirà le Caſſette di Chieſa alla preſenza del Segretario, e l'Elemoſine laſciate per le Meſſe le conſegnarà al Sagreſtano, con farle notar à libro per riueder à ſuo tempo, che ſi ſia ſodisfatto intieramente alla mente di chi hauerà offerto dette elemoſine; Il denaro delle Caſſette dell'elemoſina, & altro che ſi caua dalla Chieſa ſi ſpenda in ſeruitio di eſſa. Douerà il Compotiſta regiſtrare ogni ſei meſi queſt'entrata, e ſpeſa di Chieſa nel libro

bro maestro con chiamare in esso, e citare li libri tenuti per questi conti particolari. Procurino, che si registrino prima di consegnarsi alle parti tutt'i mandati, che si spediranno de pagamenti, e che siano sottoscritti almeno da doi Guardiani, affinche non si facci errore. Finito il loro Offitio consegnaranno in mano del Segretario, & Archiuista tutti li libri dell'entrata, & vscita sudetta, e le scritture, che haueranno concernenti l'interessi della Casa, & Hospedale.

Dell'Offitio delli Sindici. Cap. VII.

Se bene deue sperarsi, che in opra tanto pia, e di tanto merito ciascun Offitiale, e Ministro si porti con ogni fedeltà, e diligenza. Nondimeno perche per ordinario sogliono anco trascurarsi gli interessi publici, per ritenere, e contenere ciascuno nel suo Offitio, e per assicurarsi più che sia possibile, che l'Hospedale non riceua alcun pregiuditio, conformandosi con l'antica consuetudine di questo luogo si eleggono doi Sindici, come si è accennato nel Cap. primo li quali, e nelle Congregationi, e per tutto haueranno il luogo immediate dopo li Camerlenghi. Douranno astringer tutti li Ministri à dar gli libri, e conti, che tengono del maneggio di ciascuno tante volte quante stimaranno necessario per saper lo stato della Casa, e per auuertire se ci conoscono disordine alcuno ad effetto di rimediarlo in tempo, & ogni fin'd'anno particolarmente tra quindici giorni al più procuraranno d'hauer in mano tutti li sudetti libri per farne il Sindicato, e dar sopra di essi la loro sentenza, doppò

hauer

hauer prestato il giuramento di sindicar tutti indifferentemente con ogni fede, e diligenza pospofto qualsiuoglia rispetto humano, amore, timore, ò qualunque interesse. Chi hauerà mancato del debito suo, ò che per sua colpa, ò negligenza l'hospedale hauerà patito danno, ò pregiuditio alcuno, doueranno condannarli à risarcire prontamente il danno tutto, e chi hauesse commesso fraude alcuna, nel doppio, con applicarsi la pena all'Hospedale. Frà vn Mese dopo la loro creatione daranno la loro sentenza, della quale nessuno possa appellarsi, ò richiamarsi, ne dir di nullità, ò in qualsiuoglia modo esser inteso prima d'hauer esseguito, & obbedito al giudicato.

Congregatione Particolare ordinaria. Cap. VIII.

Radunatesi li sopradetti Guardiani, & Offitiali per il giorno, & hora, che il Mastro di Casa ogni volta l'hauerà fatta intimare, e dettasi dal Prelato, se vi sia, ò in assenza sua dal Guardiano, che gli seguita appresso l'Oratione, sederanno con l'ordine infrascritto, cioè dopo il Prelato il Guardiano Auocato, e degli altri due quello che resta confirmato, ma essendocine due nuoui, il magiore d'età Primo, e'l minore sarà sempre l'vltimo, la quale età si osseruarà anco ne i Sindici che seguono dopò li Guardiani, e ne i Camerlenghi, eccetto però se alcuno di loro non sarà Sacerdote, nel qual caso il Sacerdote, o graduato douerà profe-

preferirsi in pari gradu. Seduti che saranno dopò essersi proposti, e risoluti quei negotij, che da loro medesimi si haueranno portati in nota, faranno chiamare il Procuratore, & Esattore, e fattosi dar conto da ciascuno dello stato, e termine, nel quale si trouano le liti, e l'esigenza, e dato sopra ciaschuno la debita prouisione chiamaranno il Mastro di casa, il Deputato della Chiesa, il Priore, Computista, e gl'altri Ministri di casa per intender se occorre ad alcuno di auertire, ò ricordare cosa alcuna per seruitio del luogo, che però tutti in tal giorno procuraranno di trouarsi presenti nell'anticamera della Congregatione, e spediti, che saranno tutti li negotij di casa si darà vdienza à chi la domandarà, procurando di spedir tutti con carità.

Del Gouerno, & Amministratione dell'Hospedale, & Infermi. Cap. IX.

E Perche questo luogo pio si diuide in tre membri principali, cioè nel gouerno degli Infetmi impiagati, nella cura dell'entrate, e beni temporali, e nella amministratione, e regimento della Chiesa, però comineiando dall'Hospedale, si dice che in questo Archiospedale di S. Giacomo Apostolo detto degli Incurabili per instituto antico deuono medicarsi solamente infermi impiagati, e consistendo la principal cura di esso nel gouerno degli Infermi, che vengono à medicarsi, perciò è necessario, che li Guardiani auertiscano particolarmente, e con ogni diligenza,

genza, e vigilanza prouedano, che ſiano ſoccorſi in tutto quello, che gli è neceſſario, facendo elettione de buoni Miniſtri, & Offitiali tanto huomini, come Donne, Sacerdoti, e Laici con rimouerli à loro beneplacito, quando non ſeruono, e procurando d'applicarui ſempre porſone ſufficienti, atte, e caritatiue, acciò aſſiſtano nel gouerno di quelli con ogni carità, e ſollecitudine, viſitandoli anco per loro ſteſſi ſpeſſo ad effetto di rimediare, e prouedere alli loro biſogni, a i diſordini, che vi ſi ſcopriſſero, & anco far fare la ſolita carità à quelli, che ſecretamente vengono à farſi medicare.

Delli Viſitatori de gl'Infermi. Cap. X.

ED acciò li Guardiani in queſta parte tanto eſſentiale habbino cooperatori, e perſone che per carità gli aiutino à ſopportar queſto peſo, oltre li Miniſtri che ſi eſprimeranno nel Capitolo ſeguente, ſi deuono elegere ogni tre Meſi doi delli Quattordici per Viſitatori de gli Infermi, quali li elega, finendo il loro tempo, la Congregatione ordinaria con farli poi intimare per bollettino. Queſti doueranno almeno due volte la ſettimana viſitar tutti gl'Infermi così huomini, come Donne, con intender particolarmente da ciaſcuno come ſiano trattati, e ne i medicamenti così temporali, come ſpirituali, e nel cibarſi, e nel reſto della ſeruitù, che deuono hauere, e ſe ad alcuno biſognaſſe coſa particolare per riferirlo à i Guardiani. Doueranno anco in preſenza de i medeſimi Infermi, ò à parte guſtare de i Vini, che gli ſi danno, e veder molto bene per loro ſteſ-

ſi la

si la qualità, e quantità delle viuande così per rimediar a i disordini, che vi trouassero, come per rallegrar gli Infermi, mentre vedono trouarsi che si pigli tanta cura di loro. Procuraranno anco di consolarli con buoni ricordi, e consegli confortandogli à patienza secondo li dettarà la loro prudenza, e carità. Finalmente auuertiranno li Ministri, e Seruitori ad esser diligenti essecutori de gl'ordini, che gli si danno, e del carico di ciascuno, & agiutaranno li Guardiani con l'opera, e col conseglio à ben gouernare questi infermi, ricordandosi, che in essi ci è rappresentata l'Imagine del nostro Redentore.

De i Ministri, e fameglia dell'Archiospedale. Cap. XI.

LI Ministri, e la fameglia ordinaria che starà nell'Hospedale per seruitio degl'Infermi, saranno, vn Mastro di Casa, doi Confessori, vn Chierico per la Chiesa vecchia verso Ripetta, vn Priore sopraintendente à gl'Infermi, & à tutti li Seruitori dell'Hospedale, vn Medico, vn Chirurgo con vn Sostituto, vn Ontionario, vn Spetiale, il Depositario, il Guardarobba, vn Credentiero, vn Scalco, otto Seruitori, vn Coco con due Aiutanti, doi Lauandari, vn Porta spesa. Nell'Hospedale delle Donne vna Priora con tre Serue riseruando autorità alli Guardiani, e Congregatione ordinaria di accrescere, e minuire il numero de Seruitori, e Ministri secondo il bisogno.

De Confeſſori, e Chierico dell'Hoſpedale. Cap. XII.

LI doi Confeſſori di detto Hoſpedale ſubito arriuato l'Infermo, e datoſi l'ordine dal Priore di metterlo à Letto, prima di metterſi lo confeſſaranno, e la matina ſeguente lo communicaranno, come anco confeſſaranno tutti gl'Infermi, & Inferme per communicarli ogni prima Domenica del Meſe; ò per altre ſolennità occorrenti, eſortandoſi à patienza, e contentarſi della carità, che ſi li fà, & à pregar Dio per li Benefattori. Si troueranno tutti doi al ſepellire li morti dell'Hoſpedale, facendo l'Oftio, e l'altre funtioni, quello che ſarà di ſettimana, douendo di continuo aſſiſtere vno di eſſi per detto effetto, e per ogn' altro biſogno opportuno. Il Confeſſore, che ſarà di ſettimana dirà la prima Meſſa nell'Hoſpedale à gl'huomini all'hore ordinarie riconciliando, e communicando quelli, che haueranno biſogno, e ſarà ſempre pronto per confeſſare gl'Infermi, tanto huomini come Donne; darà l'Olio Santo, e raccomandaranno l'anima à gl'Infermi moribondi aiutandoli à ben morire, e quando alcun Infermo vorrà far teſtamento farà chiamare il Notario dell'Hoſpedale, e ſe conoſceſſe non poter venire à tempo il detto Notario, acciò l'Infermo non reſti defraudato della ſua volontà poſſa il Priore, & in ſuo difetto il Confeſſore rogarſi del Teſtamento conſegnandolo però il giorno ſeguente al Notario con darne nota al Maſtro di Caſa, e morendo l'Infermo ſi conſegnaranno à gl'Eredi, ò Legatarij le robbe, e denari,

che

che hauerà lasciati secondo la sua dispositione con la presenza del Mastro di Casa, altrimente si mettano nella Cassa de Depositi. Ogni Domenica matina auanti la Messa quello, che sarà di settimana darà l'acqua Santa à gli Infermi, & ogni sera dopo l'Aue Maria con le solite Orationi farà la benedittione al Pranzo, e cena degl'Infermi, & in Tinello alla prima tauola della famiglia, renderà le gratie in Tinello, & all'Infermi dopò il Pranzo, e cena, non andarà fuori senza lasciare il cambio. Se l'Infermo hauesse gioie, ò denari auertirà il Priore, che ne debba dar conto subito al Mastro di Casa, acciò morendo l'Infermo non si possa far fraude. La Guardia loro comincia il Sabbato sera dopò la Salue, e dura fin all'altro Sabbato alla medesima hora. Quello che sarà esente della settimana dirà la Messa alle Donne inferme, e le communicarà ogni volta vi ne sarà da communicare, e sia obligato dirla ogni giorno fuor di vn giorno della settimana, che si concede per sua vacantia, nel qual giorno si farà supplire da vno de gli altri Cappellani della Chiesa, ò dell'Hospedale, e deue dirla finita quella de gli huomini subito, e nel resto quello, che non sarà di guardia sia libero, eccetto che del dormire fuor di Casa. Il Chierico deputato per la Chiesa vecchia ancor esso starà assiduo in Casa per aiutare à dare l'Olio Santo, e le raccommandationi dell'anime degli Infermi, seruirà le Messe nell' Hospedale, e Chiesa suddetta, terrà politi la detta Chiesa, e gl'Altari di detti luoghi, la Sacristia, e le robbe di essa, dirà ogni giorno le litanie del Signore, e della Madonna nell' Hospedale degl'Huomini, e delle Donne dopò il pranzo, & ogni sera dopo l'Aue Maria si trouarà à dir la Salue solita, ne vscirà fuori senza licenza del Priore, ouer del Mastro di

Caſa, e ſupplito che hauerà alle dette funtioni della Chieſa vecchia, anderà alla nuoua per aiutare, e ſeruire quello ſarà biſogno in eſſa.

Dell'Offitio del Priore. Cap. XIII.

IL Priore deputato per la ſopraintendenza degli Infermi dell'Hoſpedale, douerà eſſere huomo accorto, eſperto, pratico, vigilante, e molto caritatiuo, ſotto del quale doueranno ſtare, & obedire li Seruitori, & Offitiali, che ſtanno al ſeruitio del Luogo. Hauerà diligentiſſima cura di tutti gl'Infermi dell'Hoſpedale procurando ſtiano in Pace, e riprendendo quelli, che ſaranno ſcandaloſi, e ſe non ſi emendaranno, ne darà conto à Guardiani, che ci prouederanno, & occorrendoli andar fuor di Caſa per poche hore, & in tempo, che gl'Infermi ſiano cibati, e prouiſti de i loro biſogni, non debba partirſi ſenza laſciar Perſona, che ſuppliſca in ſuo luogo. Accettato, che ſarà l'Infermo dal Medico, ò Chirurgo, ò Suſtituto ſarà cura di fargli inuentariare tutte le robbe, che porta, e farlo poi cõfeſſare auanti ſi ponghi à letto, ſe la neceſſità non comportarà altrimente, e farlo communicare la matina ſeguente, & oſſeruare il medeſimo ogni prima Domenica del Meſe. Douerà tener vn libro, nel quale ſcriuerà per Alfabeto Nome, Cognome, Patria, nome del Padre dell'Infermo. il Giorno, che ſarà venuto Meſe, & Anno, & il Veſtito, che hauerà portato, pezzo per pezzo, e queſto farlo in preſenza dell'Infermo medeſimo, e del Guardarobba, al quale douerà conſegnare il fardello

con

con il ſuo bollettino per metterlo nella fardellaria. Se l'Infermo hauerà denari, oro, ò argento, gioie, ò ſcritture con l'isteſſa preſenza dell'Infermo, e del Guardarobba douerà pigliarne il conto, e ponerlo nella Caſſa à ciò deputata, che stà nell'Hoſpedale, della quale douerà tener vna chiaue il Maſtro di Caſa, vna il Priore, e l'altra il Guardarobba, il quale douerà darne nota nella prima Congregatione. Fatto il fardello conſegnarà all'Infermo vn bollettino di tutte le robbe notate nel fardello, acciò ſe l'Infermo guariſce ſe li reſtituiſca il tutto intieramente; Caſo che l'Infermo voleſſe far teſtamento, mandi à chiamare il Secretario, e non altri, & in caſo di gran neceſſità vno delli doi Confeſsori, ò Priore, che ſarà di guardia giornalmente, Se ne potrà rogare alla preſenza de Teſtimonij, notandolo nel libro à ciò deputato, con darne ſubbito conto al Secretario, come ſi è detto di ſopra al Capitolo de i Confeſſori. Auertendo ſopra'l tutto, che l'Infermo non debba laſciare coſa alcuna à qual ſi ſia Perſona dell'Hoſpedale, atteſo che le regole dell'Hoſpedale eſpreſſiuamente lo prohibiſcono, e laſciandola à chi ſi ſia dell'Hoſpedale, tale laſcita s'intenda eſser fatta all'Hoſpedale, & à quello applicarſi. Se trouarà, che qualche Infermo ſtia per morire, oltre hauerlo fatto confeſsare, e communicare la matina ſeguente, che ſarà venuto all'Hoſpedale, douerà auertire li Preti à chi tocca à fargli dare l'estrema Vntione, e raccommandargli l'anima, & oſseruare, che detti Preti aſſiſtino continuamente con Orationi, e buoni ricordi al Moriente ſino, che ſia ſpirato, andandoſi mutando hora per hora, e per far l'opera con tanta maggior carità, e diligenza in coſa di tanta importanza, & in caſo di biſogno douerà il Priore auuiſare il Deputato, che

mandi

mandi i Preti di Chiesa, e questi si mandino per turno, e non essendoui quello, al quale tocca, ò essendo legitimamente impedito, mandi il seguente con far supplire vn altra volta à quello, che all'hora non si trouò, ò vero fù impedito, & assista alli morienti in aiuto delli detti Confessori, acciò possa far santamente questo passaggio, e trouandoli negligenti debba dar conto di chi hauerà mancato alli Guardiani, acciò vi prouedano come li parerà conueniente. Morto, che sarà l'Infermo, douerà la Domenica seguente esser con il Mastro di Casa, e Guardarobba, e rincontrare le robbe de fardelli, denari, & altro, se consegnaranno li danari, oro, argento, gioie, e scritture al Mastro di Casa, quali le ponerà nel Cassettino della sopradetta Cassa per estraerli al debito tempo, e ne terrà esso la Chiaue. Il fardello poi se ponerà nella stanza della fardellaria de Morti per consegnarlo à quelli, che gl'haueranno appaltati, e notar il Nome del Morto nel libro, che si tiene nell'Hospedale chiamato libro de Morti. Accetterà gl'Infermi, che verranno all'Hospedale, che sarà dichiarato dal Chirurgo, ò Sostituto esser per il luogo cioè impiagati, ma non di ferite, auertendo, che non deuono riceuersi rognosi, leprosi, feriti, ne febricitanti, e se sarà portato, ò lasciato alcuno Infermo fuor dell'Hospedale, ò fuori di tempo, lo possi riceuere per all'hora, seguendo poi l'ordine del Medico, ò Chirurgo. Douerà gouernare gl'Infermi nel vitto secondo l'ordinario, & anco secondo dal Medico, e Chirurgo sarà ordinato, hauendo cura particolare de i più grauati, procurando che il tutto sia fatto à tempo, e di modo, che per colpa sua gl'Infermi non patiscano. Domandarà à suo tempo al Mastro di Casa, al Spetiale, Dispensiero, Coco, & al-

tri Offitiali tutto quello, che sarà di bisogno per gl'Infermi à tutte l'hore, e ciascuno sia pronto à darlo, & esso darà conto di tutto quello, che gli sarà consegnato, e delle robbe della Dispensa, che gli saranno date, tenghi conto del giorno, acciò si possi fare lo scontro con li libri della Dispensa, & in somma farà l'offitio suo con ogni diligenza, e carità senza mancamento, e farà, che tutti gl'altri faccino il medesimo. Auertendo, che la cura di questi Infermi, e di questo Hospedale è tutta sua, e mancando cosa alcuna, ò hauendo qualche impedimento nel seruitio degl'Infermi ne dia conto alli Guardiani, acciò possino rimediarui, & egli non possa scusarsene; Douerà con ogni diligenza esseguire, e far esseguire tutto quello, che sarà ordinato dal Medico, e Chirurgo in seruitio di ciascuno Infermo procurando di trouarsi alle Visite con le Guardie per dar conto dello stato degl'Infermi, & anco per sapere quello sarà ordinato. Approssimandosi l'hora del Pranzo, e della Cena degl'Infermi, douerà farsi dare dal Dispensiero tutto il Vino, che hauerà di bisogno conforme al solito, & anderà in Cucina per vedere se e ben condito quello, che doueranno magnare gl'Infermi, & al'hora debita cibarli. Mentre gl'Infermi magnano andarà sempre innanzi, & indietro per l'Hospedale per vedere, che li Seruitori diano à ciascheduno Infermo quello li si conuiene, & anco fare, che detti Seruitori diano aiuto a quelli Infermi, che hanno più bisogno. Auertendo di non fare, ne lasciar fare differenza, ò partialità alcuna da vn Infermo ad vn altro. Dopo l'Aue Maria della sera il Priore chiamato li Seruitori con la solita Compana farà la visita nell'Hospedale à Infermo per Infermo con farli raccomodare li letti, & altre cose conforme al loro bisogno.

ſogno. E ſopratutto prouederà, che ſenza ordine eſpreſſo de Guardiani non ſi mettino mai à letto altri Infermi che gl'Impiagati ſotto pena d'eſſer priuato ſubito di detto Priorato.

Dell'Offitio del Medico, e Chirurgo, e ſuo Soſtituto. Cap. XIV.

IL Medico, e Chirurgo dell'Hoſpedale debbano ogni giorno andare à viſitare tutti gl'Ammalati, & Ammalate, che per il tempo ſaranno nel dettoHoſpedale, e mancando più d'vna volta li Guardiani prouedano d'altri. Mancando nell'Offitio ſuo lo Spetiale, & non eſequendo quello, che hauerà ordinato il Medico ne debba dar conto a Guardiani, acciò vi poſſino prouedere. Debbano fare dette viſite con ogni carità, patienza, e diligenza poſſibili, & ordinare, e prouedere che tutti detti Ammalati, & Ammalate habbino, e ſe le faccino tutte quelle coſe, che giudicaranno neceſſarie alla loro ſalute, Non poſſa in alcun modo accettare alcun infermo, che non ſia impiagato, e che non ſia per il luogo, e particolarmente non ſi pigli chi hà rogna, ò leproſo, ferito, ò febricitante. Il Soſtituto ſarà di continuo aſſiſtente in Caſa per eſſer pronto à biſogni dell'Infermo, ſarà ſempre preſente al medicare, farà à gli Infermi li ſeruitij ordinateli dal Medico, e Chirurgo al tempo ordinato, e venendo fuor di hora alcun'Infermo graue dà sè, ò portato che ſia per il luogo lo faccia mettere à letto. Il Medico due volte l'anno almeno viſitarà la ſpetiaria, e riconoſcerà

tutte

tutte le medicine, e robbe che vi si conseruano con gettar via le guaste, ò troppo stantiue, e far prouedere delle buone, e delle fresche.

Dell'Offitio del Spetiale. Cap. XV.

IL Spetiale starà in Botteghа vigilante aspettando la visita del Medico, e facendo quanto si deue à gl'Infermi presto, e bene, darà la lista al Sostituto subito di quello hauerà ordinato il Medico per gl'Infermi, e sarà accorto di non pigliar errore in dare tutti li medicamenti, Siroppi, & altro, e sarà diligente in dare li medicamenti sì interiori, come esteriori, procurando, che le medicine siano fresche, e buone. Starà di continuo nella Spetiaria, e particolarmente si guardarà di non dormire mai fuori di Casa, & occorrendogli il giorno dopò hauer prouisto per gl'Infermi di andare fuori per poche hore, lo faccia con licenza del Mastro di Casa, & in sua assenza del Priore.

Dell'Offitio del Dispensiero. Cap. XVI.

IL Dispensiero hauerà cura di riceuer tutto quello, ch'entra in casa per il Vitto, e seruitio dell'Hospedale, e fameglia tenendo buon conto dell'entrata, & vscita di tutto, dando alla famiglia quello si deue al tempo suo, e sopra tutto al Priore per gl'Infermi prontamente, & anco il Vino necessario

per la Sacristia della Chiesa, e non possi dar fuori di Casa nessuna cosa, benche minima à qualsiuoglia persona, & Offitiale, ne meno in Casa fuor, che à quelli, che è solito à distribuire sotto pena di priuatione, e che gli si debba riueder il conto dell'entrata, & vscita di tutte le robbe consegnateli ogni mese almeno con la presenza del Mastro di Casa, e Priore con fare, che il Compotista ogni mese ne caui fuori il bilancio, altro è tanto il Priore, quanto il Guardarobba, & altri habbino à farla riceuuta di quello, che li è dato al scartafaccio, quale il Dispensiero debba conseruare per confrontarlo ogni volta, che paresse à Guardiani, ò altri Offitiali d'ordine di essi Guardiani, e nell'entrare dell' Offitio dij sicurtà idonea.

Dell'Offitio del Guardarobba. Cap. XVII.

IL Guardarobba terrà conto, e custodia di tutta la robba dell'Hospedale, che gli sarà consegnata, dando sigurtà nel principio del suo Offitio à sodisfatione de Guardiani tenendo polita, e netta tutta la robba consegnatali, darà al Priore tutto quello, che gli sarà dimandato per gl'Infermi, custodirà li fardelli consegnateli, reddendoli quando partirà l'Infermo, terrà vna chiaue della Cassa delli denari degl'Infermi, consegnarà li fardelli all'Appaltatore quando li sarà ordinato dal Mastro di Casa, sarà sempre assistente al medicare per dare quello bisogna per li letti degl'Infermi, la matina sarà sempre presente

ſente al rifare de letti per il medeſimo, & al dare il pane per gl'Infermi, hauerà cura di tener preparato il luogo della Congregatione, & aſſiſterà alla porta di eſſa, auertendo, che non debba in alcun caſo preſtar mobili, ò robba dell'Hoſpedale ſenza licenza in ſcriptis delli Guardiani, & in detto caſo cō riceuuta di chi le pigliarà, altrimente ſe ſi perderanno, ſia tenuto al valore della coſa perduta, & à tutti danni, & intereſſi, & in oltre poſſi eſſer licentiato ad arbitrio de Guardiani. Debba detto Guardarobba tenere tutta la Biancheria, coperte, matarazzi mercati con il merco di S. Giacomo, e perche ſpeſſo per non vi eſſer pezze ſi ſtracciono Lenzuoli, camiſcie, ò altro, che ſeruono per tal effetto, non poſſa da ſe farlo, ma con l'interuento del Maſtro di Caſa, annotando in vn libro tutto quello, che ſtraccia, & ogni partita la facci ſottoſcriuere dal detto Maſtro di Caſa, e nell' altro libro, doue hauerà l'inuentario di tutta la robba, annotarà tutto quello ſi fà di nuouo, ò ſi aggiunge di vecchio per laſciate, che ſi fanno alla giornata all'Hoſpedale con deſcriuere, che qualità di robba ſia con l'interuento del Maſtro di Caſa, ò Priore.

De Seruitori, & altri Miniſtri dell'Hoſpedale. Cap. XVIII.

PErche tutta queſta famiglia ſerue à luogo pio, doue ſi conuiene honeſtà, e diuotione, gl'Offitiali, Seruitori, e Serue reſpettiuamente douranno eſſer Perſone, che ſiano ſenza peſo di Moglie, e Marito per tor via ogni occaſione di prattica, e fugir

ogni disordine, li Guardiani oltre all'hauer questa cura in eleggerli, procuraranno, che si confessino, e communichino nelle Feste di Natale, Prima Dominica di Quaresima, di Pasqua, di Pentecoste, dell'Ascensione della B. Vergine, e la festa di tutti li Santi, e di S. Giacomo, e mancando alcuno più d'vna volta sia ripreso, e continuando sia licentiato. Che tutta la famiglia, che si pigliarà per seruitio di quest' Hospedale così Preti, come Secolari Huomini, e Donne, sia polita, e non habbia alcuna sorte di male. Che tutti li Ministri, Offitiali, e Seruitori saranno tenuti di continuo stare in Casa, acciò venendo occasione all'improuiso, possino prestare il loro aiuto, e bisogno secondo occorrerà, e quando occorresse ad alcuno di loro andar fuori di Casa per qualche seruitio vrgentissimo, debbano lasciare la cura sua ad altri, e non partire senza licenza, gli Seruitori, del Priore, li altri Ministri del Mastro di Casa, e non debbano mancare nel seruitio loro, e mancando per la prima volta se gli darà contumacia, per la seconda volta il Tauolino, e per la terza volta, saranno licentiati, & il simile s'intenda pernottando fuori di casa senza licenza come sopra, e dormendo più d'vna volta fuori di casa, siano licentiati. Dichiarando che dopò il Mastro di casa debba precedere il Priore essendo Sacerdote, e non essendo precedino li Preti dell'Hospedale, e dopo il Priore il Chierico, e gl'altri Offitiali secondo l'antianità, che si trouaranno in Casa, e così il simile de Seruitori.

Dell'Offitio del Scalco di Tinello. Cap. XIX.

IL Scalco hauerà cura del Tinello, il quale anco ſpenderà per il Vitto della famiglia ſecondo il ſolito, e che li ſarà impoſto dal Maſtro di Caſa auuertendo di ſpendere con vtile della Caſa la quantità conueniente, & ordinaria, farà le parti giuſte, dando da mangiare all'hore determinate, facendo il cenno quando è riportata la barella del mangiare degl'Infermi, terrà polito il Tinello, e le tauole, ordinando le coſe tutte à tempo con diligenza, e politezza, e farà il cenno per la ſeconda Tauola, per chi non fuſſe venuto alla prima.

Dell'Offitio de i Seruitori. Cap. XX.

I Seruitori debbiano eſſere obedienti nel ſeruitio degl'Infermi, & Hoſpedale, al Priore, Diſpenſiero, e Guardarobba, e che al ſuono della ſolita Campana debbano tutti cõparire per vedere quello ſarà biſogno, eſſendo ſolleciti à tutti li ſeruitij degl'Infermi dell'Hoſpedale, e della Caſa oſſeruando gli ordini datigli dal Priore. Li detti Seruitori di ordine del Priore per ſuo giro ſaranno obli-

gati

gati di giorno, e di notte fare la guardia continuata, diuidendosi in quattro guardie, doi per volta, qual guardia debba andare la sera innanzi l'Aue Maria nella Spetiaria à pigliare le medicine, siroppi, ontioni, & altre cose necessarie per potere la matina auanti giorno darle all'Infermi conforme alla nota dello Spetiale. Auuertendo non si facci errore nel darle all'Infermi, la qual guardia starà il giorno tutti doi assistenti, e la notte vno sino mezza notte, l'altro da mezza notte sino al giorno, quale darà le medicine, siroppi, & altri medicamenti all'Infermi. Auertendo che sotto grauissima pena non eschi di Casa, ne dorma, & in euento, che alcuno di essi si ammalasse, e mancasse, debbiano supplire gl'altri secondo ordinarà il Priore senza replica alcuna. Dato che hauerà la Guardia medicine, siroppi, & altri medicamenti, sonarà la Campana per dar segno, e suegliarà gl'altri Offitiali, e Seruitori, con andare à chiamarli alle Camere, acciò si debbano trouare nell'Hospedale alla Messa, e medicare gl'Infermi, à far li letti, e scopare l'Hospedale, e similmente scoparanno dopo il Pranzo, e cena degl'Infermi, ritrouandosi sempre alle Visite del Medico, e Chirurgo, e stare attento à quello sarà ordinato per poterlo mettere in essecutione, & auertire al Medico gli accidenti, che saranno occorsi à gli Ammalati. Saranno tutti presenti al medicare del Chirurgo, al fare li letti, al scopare, e dar da magnare all'Infermi, e la sera si trouaranno alla Salue, e Visita, e la mattina alla prima Messa dell'Hospedale. Auertirà ciascheduno di viuer quieto, & in pace, ne conturbarsi, ò ingiuriarsi l'vn l'altro, e venire à rissa, ne meno chiamarsi per altro nome, che per il proprio, e se alcuno riceuerà torto dall'altro, debba ricorrere al

Priore,

Priore, quale li concorderà, e quelli che s'ingiuriaranno grauemente, ò percoteranno s'intendino ſubito eſcluſi del luogo, come inquieti, è ſcandaloſi.

Dell'Offitio del Coco, Lauandaro, e Porta ſpeſa. Cap. XXI.

IL Coco ſarà ſollecito, e diligente in cucinare prima per gl'Infermi, poi per gl'altri, accomodando bene, e polite tutte le Viuande, e particolarmente per gl'Infermi, facendo per eſſi tutto quello, che dal Priore gli ſarà impoſto à tutte l'hore per dar ſodisfattione à gl'Infermi, & hauerà particolar cura, che quello, che hà da ſeruire per gl'Infermi, non ſerui ad altri. Li Lauandari, & il Portaſpeſa faranno l'offitio loro con diligenza, e fedeltà, & obediranno in tutto quello, che gli ſarà commandato per ſeruitio degl'Infermi, e del luogo nel loro Offitio. Il Portaſpeſa auertirà di non pigliar mai, ne riportar à Caſa carne, ò altra robba, che non ſia buona, e recipiente ſotto pena di mandarſi à pigliar dell'altra à ſue ſpeſe, oltre alla pena della priuatione ogni volta, che per due volte traſgrediſca, e che il Maſtro di Caſa, ò in ſua aſſenza il Priore ſtimino, che la detta robba riportata da lui non ſia buona.

De i Miniſtri, & Offitiali in Genere. Cap. XXII.

SI ordina alli Seruitori, & à tutti gl'altri Miniſtri della Caſa, che non poſſino vſcir fuori di Caſa con le Veſti roſſe, altrimente poſſino eſſer licentiati, ne poſſino detti Seruitori paſſare per l'Hoſpedale delle Donne ſenza licenza del Priore. Che ne Seruitori, ne altri Miniſtri poſſino ſonare alcuna ſorte d'Inſtromenti dentro l'Hoſpedale, ne cantare canzoni laſciue, ſe non ſono canzoni ſpirituali in muſica, & in concerto, ne anco giocare à carte, ò à dadi, e che neſſuno poſſi alloggiare in Camera ſua chi ſi ſia, ne dargli da magnare ſotto pena di eſſer ſubbito licentiato, ſenza ſperanza di eſſer più rimeſso.

Capitolo generale per gl'Offitiali, e Miniſtri dell'Hoſpidale. Cap. XXIII.

EPer leuare ogni ſoſpetto di fraude ſi ordina eſpreſsamente, che neſsuno degl' Offitiali, e Miniſtri dell'Hoſpidale ſia qualſiuoglia, poſsa hauere, ò tenere compagnia, ò trafichi di ſorte alcuna con Affittuarij, Arrendatarij, Vaccari, ò altri, che riſpondono all'Hoſpedale, ne meno niuno di eſſi poſsa tenere nell'Hoſpedale foraſtiero

alcuno

alcuno ſenza licenza almeno per vna ſola ſera del Maſtro di Caſa, e da vna ſera in poi ſenza licenza in ſcriptis almeno di vno de Guardiani, ſotto pena di priuatione ad arbitrio de Guardiani, li quali non la doueranno concedere ſe non per due, ò tre giorni in caſo di neceſſità. Che il Maſtro di Caſa per ſe ſteſſo, ò con il mezzo di perſona ſua confidente di Caſa, faccia viſitare ogni ſera tutte le Camere, e chiarirſi ſe alcuno vi alloggia contro il preſente Statuto per riferirlo à i Guardiani.

Delli Legati, ò Laſcite, che peruengono all'Hoſpedale. Cap. XXIV.

SI ordina ancora, che nella Tauola, doue ſi fà la Congregatione ordinaria ſi tengano doi altri libri, in vno de quali ſi notino tutti li Legati di denari, sì di quelli, che morono nell'Hoſpedale, come per quelli, che morono fuori, e nell'altro libro il Guardarobba noti tutti li legati de mobili, biancheria, ò altro, prohibendo eſpreſſamente per l'auenire, che venendo di fuori mobili laſciati à queſt'Hoſpedale, non ſi deuino conſegnare, ne poſſino conſegnare, ne poſſino eſſer accettate ſe non da eſſo, quale alla preſenza del Maſtro di Caſa, ò Diſpenſiero, & in aſſenza di detto Maſtro di Caſa, ò del Priore, in aſſenza dell'vno, e dell'altro debba notare dette robbe, e farui ſottoſcriuere quello alla preſenza di chi ne pigliarà la conſegna.

PARTE SECONDA

Del Gouerno della Casa, & Amministratione dell'Entrate, e beni di essa. Cap. I.

I Guardiani per esser Gouernatori, & Amministratori di tutti li beni stabili, e mobili pertinenti à questo Venerabile Archiospedale saranno tenuti procurar sempre l'augmento, e conseruatione di esso, e rispondere in giuditio, e fuori di giuditio in nome di detto Archiospedale, e difenderlo, è fare la sua ragione migliore. Habbiano pienissima autorità di fare ogni sorte di contratti in vtilità del Luogo, secondo il loro arbitrio (eccetto però l'alienationi, e locationi) à tempo de beni stabili, ne quali osseruaranno quanto si dispone di questa materia nelli seguenti Capitoli. Solo li Guardiani ordinaranno li pagamenti, e spese, e sarà cura loro ordinare li mandati, quali doueranno sottoscriuersi almeno da due di loro, essendo prima stati sottoscritti dal Compotista dell'Hospedale con il fiat mandatum da quel Guardiano, che hauerà cura della Casa. Habbino cura, e ricordino del continuo al Procuratore, e Sollecitatore, che faccino spedire le liti, e cause, e

che l'Esattore esigga con sollicitudine li crediti. Et il Guardiano Auocato parimente procurarà d'esser pienamente informato di tutte le liti, e di quello si fà in ciascheduna d'esse per riferirne alle Congregationi, e farà per se stesso quello giudicarà espediente tra la settimana. Sarà parimente cura loro, che il Secretario metta al Protocollo tutti gl'Instromenti dell'Archiospedale, e che si aggiunghino al libro delle Piante tutti li Stabili, che si acquistaranno, e che si mettino ogni fin d'anno in Archiuio. Similmente haueranno cura che'l Compotista tenghi vn libro detto il Catasto, nel quale siano scritti tutti li beni dell'Archiospedale, conforme à gl'Instromenti, e che di ogni fondo si crei partita particolare all'inquilino, e conduttore, che sarà per li tempi, con la specificatione de i confini, e vocaboli moderni, & in somma opraranno, che tutti gl'Offitiali, e Ministri dell'Archiospedale, e casa faccino diligentemente il loro Offitio, e se alcuno di loro mancasse lo rimouino, eccetto il Segretario, quale facendo mancamento notabile etiam durante li tre Anni, possi esser mutato nel modo, che è stato eletto, e nell'elettione dell'altro osseruino quanto nel suo Capitolo si dirà. Haueranno cura, che si mantenghi nell'Archiuio insieme con l'altre scritture vn libro, nel quale siano descritte tutto le Cappelle, e Beneficij, che sono de Iurepatronatus dell'Archiospedale, ò di essi Guardiani con le loro presentationi, & entrate, e procurino, che li presentati pro tempore diano in mano del Segretario, e se reponghino nell'Archiuio gl'Instromenti publici dell'Institutioni, ò Cappelle, ò beneficij, alli quali saranno stati presentati con l'Inuentario di tutti li beni, e scritture loro, ponghino l'Imagine di S. Giacomo, e l'inscrittione con

l'arme de Benefattori, che hanno lasciato detto Iuspatronato à spese dell'Hospedale in luogo patente delle dette Cappelle, e Benefitij, affinche si conserui la memoria del Iuspatronato. Visitaranno spesso l'Hospedale, e li stabili almeno vna volta l'Anno, e faranno annotare tutti gl'oblighi dell'Hospedale, come funerali, offitij, Maritaggi, quali faranno adempire à suoi debiti tempi. Deuono almeno vna volta il Mese fare intimare vna Congregatione per le liti, e cause dell'Hospedale, nella quale interuenghino almeno il Prelato, l'Auocato, il Procuratore, Sollecitatore,& Esattore. Quando haueranno notitia della morte di alcuno delli Fratelli dell'Archiconfraternità faranno celebrare vna Messa per l'Anima sua nella Chiesa dell'Hospedale.

Delle Compre, Alienationi, Locationi, e Prestiti de Beni dell'Hospedale. Cap. II.

ESse bene per Bolla di Leone X. sotto la data de' 19. di Luglio 1515.& 18. Giugno 1616. Impresse nel Boll. nouo Const. 15. li Guardiani, e Fratelli di questo Archiospidale hanno ampla facoltà di alienare ogni sorte di Stabili, come si vede dal Tenore di essa registrata in fine de i presenti Statuti. Nondimeno douendosi vsar tal facoltà con ogni circonspettione si prohibisce totalmente il venire à tale alienatione di ogni sorte di Stabili, ò de concedergli à vita, ò à qualsiuoglia generatione, e parimēte di permutare, ò com-

ò commutar le vite degl'Emphiteosi, se non per gran necessità, ò euidente vtilità dell'Archiospedale, & in quel caso seruato l'ordine infrascritto, e non altrimente s'intendano etiam del tutto nulle. Li Guardiani della Cógregatione loro particolare, che si fà tra settimana con l'interuento de Camerlenghi, e Sindici proporranno il bisogno di tal'alienatione, concessione, ò permuta, e dopo hauer molto ben discusso il negotio, e votatolo à voti secreti, e per li due terzi si risolue. Li Guardiani chiamata la Congregatione generale, cioè delli Quattordeci, oltre gl'Offitiali ordinarij notificaranno ciò, che hanno trattato, e concluso nella Segreta, e se l'istesso sarà approuato dalli due terzi à voti segreti, l'alienatione, & altre cose sudette saranno ben fatte, e valide, & il medesimo apunto s'osserui nelle compre de beni stabili. Auertendo però, che seguendo dette compre, ò altri acquisti de stabili si notino subbito al Catastro con la descrittione de vocaboli, e confini, così distintamente, che non si corra pericolo d'hauerci poi lite, e controuersia alcuna, e la medesima diligenza si faccia al libro delle Piante. Le locationi de Casali à tutti frutti, stabili, censi perpetui, locationi à lungo tempo presa buona sigurtà, & informatione dal Secretario si possino fare dalla Congregatione ordinaria, quali debbano far mettere nell'Instromento degl'affitti, che gli Affittuarij non possino sullocare detti Casali, nè in tutto, nè in parte, ne fare alcuna concessione, ò patto di dette locationi à verun parente degl'infrascritti, ò confinanti, ne à qualunque altra persona, che habbia qualsiuoglia interesse, ò lite con l'Hospidale, ò Guardiani, ò Offitiali, ancora come Gouernatori, ò Amministratori de Collegij, Maritaggi, ò beni d'altri lasciati in gouerno

all'

all'Hoſpedale, e facendoſi dette locationi, ò ceſſioni ſenza li ſopradetti patti, ſiano in tutto, e per tutto nulle, inualide, e s'habbino per non fatte. Le locationi de Prati ad herbe, ſi poſſano fare da i Guardiani, che hanno la cura de Caſali per vn Anno ſolamente, e le locationi delle Caſe, Vigne, Horti da noue Anni in giù poſſino farle la Congregatione ordinaria, e fatte che ſiano, ſi referiſcano alla prima Congregatione dal Maſtro di Caſa, douendole, & eſſo, & il Compotiſta notare à i loro libri per riſcuotere à ſuoi tempi gl'affitti, e le riſpoſte. In alcun modo non ſi affittino beni ſtabili, ne Caſali à Padri, figlioli, ò à fratelli, nè Nepoti Carnali, ò Parenti de Guardiani ſin in terzo grado, ne à chi hà beni contigui à quelli dell'Hoſpedale, che ſi haueranno à locare, e locandoſi à ſudetti gl'Inſtrumenti ſiano ſenz'altro nulli, Sei Meſi auanti s'affittino li Caſali à tutti li frutti, ò affitto lungo debbiano li Mandatarij attaccare per Roma à i luoghi ſoliti Editti continenti, che ſi vuole affittar il tal Caſale, acciò ogn'vno poſſa hauerne notitia, e chi hauerà dà pigliarlo in affitto poſſa fare la ſua offerta in mano del noſtro Segretario. Venendo à notitia delli Guardiani, Camerlengo, Eſattore, Maſtro di Caſa, ò qualſiuoglia altro Miniſtro dell'Hoſpedale laſcita, elemoſina, ò credito occulto del detto Hoſpedale dourà ciaſcheduno di eſſi darne ſubito conto al Compotiſta, Sollecitatore, e Segretario, acciò ſi notino auanti, che ſi riſcotino, e dubitandoſi, che per tale dilatione ſi difficoltaſſe l'eſattione potrà riſcoterli, mà nell'iſteſso giorno riferirlo come ſi dirà nel ſuo Capitolo ſotto pena della priuatione dell'Offitio, & altre pene ad arbitrio delli Sindici.

Dell'

Dell'Offitio del Mastro di Casa. Cap. III.

IL Mastro di Casa, la cui elettione spetta alli Guardiani, e Congregatione ordiniaria assolutamente sarà tenuto si come l'Esattore, Spetiale, Dispensiero, Guardarobba, Priora, e Lauandara nel principio della sua elettione dare sigurtà idonea di amministrare fidelmente, e realmente le robbe dell'Hospedale, & ad ogni semplice requisitione de Guardiani render fedele, e real conto, e restituire quanto egli restarà debitore. Procurarà di tener in pace, e quiete la famiglia, e di esser più amato, che temuto, & occorrendo alcun dispiacere tra le persone di essa, sarà sua cura di remediarui incontinente nel miglior modo, che egli potrà, e non potendo per se stesso, non mancarà di darne conto subito alli Guardiani, e procederà con tutti con carità paterna, hauendo l'occhio per tutto come buono, e diligente padre di famiglia, & acciò possi più compitamente fare il debito suo, se gli prohibisce affatto il pernottare fuori dell'Hospedale, sotto pena della priuatione dell'Offitio ad arbitrio delli Guardiani, & anco debba sotto l'istessa pena magnare in Tinello con l'altra famiglia, acciò mediante la presenza sua le cose possino con maggior quiete. Sarà cura sua ricordare alli Guardiani tutti gli obblighi dell'Hospedale, acciò possino fargli sodisfare al tempo debito, e dell'adempimento di quelli, alli quali è apposta la caducità, non mancarà farne rogare il Secretario con testimonij, & annotarlo nel libro degli oblighi di essa. A tutti gli

Anni-

Anniuerſarij tanto generali, quanto particolari, alli quali deuono interuenire li Guardiani, Camerlenghi, e Sindici con li Quattordeci non eſsendo legitimamente impediti, douerà interuenire ancor eſso per diſtribuire le candele. Douerà tenere tre libri, vno intitolato de Salariati, il ſecondo de ricordi, il terzo di ſpeſe ordinarie, nel primo deſcriuerà tutti li Salariati, & altri notando à partita diſtinta il nome, cognome, patria, giorno, meſe, & anno, che ciaſcheduno comincia à ſeruire per qual offitio, e con che ſalario, & all'incontro di ciaſcheduna di dette partite ſcriuerà diſtintamente il denaro ſotto il giorno, che ſi pagarà. Nel ſecondo intitolato de ricordi notarà tutte le robbe, che ſi prouederanno per ſeruitio dell'Hoſpedale, alla compra delle quali inſieme con il Camerlengo dourà interuenire ancor eſso ſempre, che ſarà chiamato dalli Guardiani, e diſtintaměte à mercè per mercè deſcriuerà in detto libro il giorno, meſe, & anno, la quantità, ò peſo ſecondo la qualità di eſse, e per quanto prezzo, è da chì ella ſia compra, & à qual Miniſtro ſia ſtata conſegnata, dal quale ſe ne dourà far fare la riceuta ſotto la partita ſteſsa per poterne ripigliare da lui conto, e ſotto la partita medeſima notarà parimente qualſiuoglia ſpeſa, che per eſsa li foſse occorſo di fare in noliti, porti, condutture, ò altra ſorte di robbe, che ſaranno mandate per elemoſina, ſecondo la qualità di eſse deſcriuerà ſotto la partita dell'iſteſsa mercè con oſseruare nella deſcrittione di eſse il ſopradetto modo, e forma. E parimente ſarà offitio ſuo nel medeſimo libro notare tutti li danari, che li perueranno in mano tanto di botte, cenere, ò altro, che venderà quali però non poſsa vendere ſenza hauerne prima eſpreſso ordine del Camerlengo in ſcriptis, è del

ritratto di esse nella prossima seguente Congregatione dopò la vendita dourà darne conto à detti Guardiani, ò con dar subbito il danaro all'Esattore con farne in piedi della partita far riceuta da lui. Nel medesimo libro dourà notare tutti li denari, che per elemosina gli perueranno in mano, con notare il giorno, la persona, che li manda, e chi gli porta, se vorranno manifestarlo, e consegnarli subito all'Esattore con farsene far riceuta sotto la partita come sopra, e darne conto alla Congregatione. Et occorrendo, che da Testatori fossero lasciati mobili all'Hospedale, come dal Priore, e Confessori ne haurà hauuto notitia, quali saranno obligati dargliela subbito, non mancarà farne fare diligentemente inuentario incontinente con interuenirui diPersona insieme cō vno delli duePreti,che in quel giorno sarà di guardia all'Hospedale, quale inuentario si debba sottoscriuere da essi Preti, e Mastro di Casa, & alla prima Congregatione immediatamente seguente, hauendole con diligenza prima recuperate, non mancarà di darne conto alli Guardiani, e le farà mettere in guardarobba, ò in altro luogo doue parerà à detti Guardiani, e se da detti Testatori fosse lasciata altra qualità de legati, sarà cura sua nella prima Congregatione, che seguirà, e prima se occorrerà, darne conto à detti Guardiani, acciò vi prouedino. Nel terzo libro delle spese ordinarie dourà notare tutto quello, che giornalmente spende tanto per Infermi, quanto per la famiglia distintamente partita per partita, & ogni Congregatione sarà cura sua presentarlo alli Guardiani in Congregatione, acciò da quello di essi, che sarà deputato, si possa apponere il visto con il suo nome senza la qual sottoscrittione non possa farsene mandato. Ogni sera si farà portare

ad vn hora di notte le chiaui delle Porte dell'Hospedale, ne permetta, che alcuno dorma fuori di Casa, e dormendoui ne dia conto alli Guardiani, & in ciò stia oculatissimo.

Dell'Offitio del Procuratore. Cap. IV.

L'Hospedale hauerà vn Procuratore prouisionato, & amouibile ad arbitrio de Guardiani pro tempore, il quale dourà interuenire à tutte le Congregationi assieme con il Sollecitatore quando saranno chiamati. Haurà cura, che le Cause, e liti siano giuste, e ragioneuoli, e siano incaminate, e difese con buoni ordini, e diligentemente dal Sollecitatore, dal quale dourà oltre la relatione, che sentirà farsi nelle dette Congregationi, procurare almeno vna volta la settimana instruttione particolare in Camera per ordinare con matura consideratione quanto si debba eseguire dal Sollecitatore. Ogni volta, che sarà auisato dalli Guardiani, ò Sollecitatore, che scriua, ò vada di Persona alli Giudici non mancarà di esseguire con ogni diligenza, e conoscendo difficoltà, per le quali conuenga l'aiuto d'Auocati, ne ricercarà à tempo detti Guardiani, acciò possino risoluersi, e supplire ad arbitrio loro per benefitio del negotio. Conoscendo mancamento nel Sollecitatore dourà auuisare li Guardiani, che prouedino, e sarà diligente in riuedere, esaminare, e sottoscriuere le spese, che li verranno date in lista dal Sollecitatore conforme al giusto. Debbano anco essi Procuratore, e Sollecitatore interuenire ogni volta, che saranno chiamati alle Congregationi, che si fanno ogni Mese

per

per le liti, e cause oltre l'ordinarie. Che non possino cominciare le liti, e cause senza ordine de Guardiani.

Dell'Offitio del Sollecitatore. Cap. V.

HAuerà anco lo Spedale vn Sollecitatore salariato, & amouibile ad arbitrio de Guardiani, il quale debba tenere vn libro doue scriua tutte le cause, e liti tanto attiue quanto passiue, e così le proprie dell'Hospedale, come quelle dell'Eredità, e beni, che sono sotto il gouerno, e protettione dell'Hospedale. Et alla partita di ciascheduna causa, e lite sopradetta esprimerà il Notario, gl'Auuersarij, il Giudice, e la natura del giuditio, la quantità, somma, e cosa, che si controuerte con tutte le altre sue qualità, circonstanze, e secondo, che anderà caminando il processo di detta causa, e lite, & aggiongerà giorno per giorno il processo di detta causa, che si farà dalla parte. Si trouarà presente à tutte le Congregationi, che si fanno, tanto ordinarie, quanto estraordinarie per saper dal Mastro di Casa, Esattore, & altri Ministri li Debitori, che pro tempore si douranno citare, & altre cause, e liti noue, che fossero sopragiunte per notarle al detto libro, con tutti gli altri, che seguiranno di mano in mano come sopra. Sarà diligente in sollecitare di spedire le Cause, e liti occorrenti, e per sprone dell'espeditione ad ogni Congregatione presentarà il detto libro annotato come di sopra, nel quale si possa leggere non solo lo stato di ciascheduna causa, mà anco il progresso, che si farà da vna Congregatione all'altra, & à detto effetto li Guardiani in ogni

Congregatione linearanno il fatto, e vi sottoscriueranno il visto. Detto Sollecitatore non cominciarà causa, ò lite d'importanza senza consulta del Procuratore, e Guardiano Auocato, con li quali douerà consigliarsi per il buon gouerno, e felice successo d'ogni sorte di causa, e lite, & à detto effetto oltre la relatione, che detto Sollecitatore darà nelle sopradette Congregationi alla presenza del Procuratore, dourà in oltre vna volta la settimana per il meno, ò quante più volte li sarà ordinato andare à trouare il detto Procuratore per raguagliare di quanto passa, e pigliare ordini di quanto debba farsi per beneficio di esse, & esseguirle. Occorrendo difficoltà, per le quali sia necessaria informatione, ò presenza del Procuratore per trouarsi in contradittorij, pigliar dubij, & informare in voce, e per altra sodisfatione delli Giudici, & vtilità delle cause, e liti, auisarà inanzi per tempo, e hauerà cura di sollecitare, che scriua, e condurlo doue, e quando bisognarà andare con dare anco conto alla Congregatione del fatto, e da farsi. Sarà diligente essecutore di quanto li verrà comandato dal Procuratore, e di quello, che li parerà, che il Procurator mancasse, ne darà subbito auiso alli Guardiani, acciò senza pregiuditio delle Cause, e liti possino prouedere ad arbitrio loro, e conoscendo, che la presenza de Guardiani sia necessaria, ò possa giouare in qualche Causa, e lite, e suoi atti, li parlerà per tempo, acciò possino interuenire à quello, che fosse opportuno. Terrà fedele, e distinto conto di tutte le spese, che giornalmente farà per causa, & occasione delle Cause, e liti predette, & in materia d'estratti, registri, Instromenti publici, fedi, atti, e copie d'informationi, ò d'altre scritture, se ne farà far riceuta da quelli, à chi li pagarà in vn libro

appar-

appartato, quale terrà à detto effetto per douerlo moſtrare ogni volta li ſarà domandato. Non portarà liſte di ſpeſe fatte nelle Cauſe, e liti per farne ſpedire mandato al Compotiſta, ò altri Miniſtri, che prima non ſiano ſtate viſte, eſſaminate, & approuate con ſottoſcrittione del Procuratore, e con il fiat mandatum ſottoſcritto dal Guardiano Auocato, & all'hora ſi ſpedirà il mandato dietro à detta liſta ſottoſcritta, ſeruando tutti gl'altri ordini ſoliti nell'eſpeditione di altri mandati. Quando il detto Sollecitatore per qualſiuoglia cauſa laſciarà di ſeruire l'Hoſpedale, debbia conſegnare in mano del Segretario tutti li libri, e note delle ſopradette cauſe, e liti fatte da altri per conſeruare nell'Archiuio, non ſolo per inſtruttione del nuouo Sollecitatore in quelle, che pendono, ma anco per memoria dell' Hoſpedale delle Cauſe finite, con farſi far riceuta della quantità de libri dal detto Segretario.

Dell'Offitio del Segretario. Cap. VI.

IL Segretario, qual douerà elegerſi per due terzi de voti dalla Congregatione ordinaria, douerà interuenire à tutte Congregationi ordinarie, & ſtraordinarie per eſſer pronto quando ſarà chiamato. Scriua tutti li decreti, e deliberationi, che in eſſe ſi fanno, tutti gl'huomini, che v'interuengono, & ogn'altra coſa, che gli ſarà ordinata concernente il ſuo Offitio, legga i decreti come ſaranno notati auanti ſiano licentiate le Congregationi, e poi le ſcriua al libro de decreti. Si roghi di tutti li contratti, & Inſtromenti, che ſi

fanno

fanno per ſeruitio, & intereſſe dell'Hoſpedale, & anco de Teſtamenti degli Infermi ogni volta ſarà chiamato. Reſcriua al Protocollo dell'Hoſpedale gl'Inſtrumenti, e contratti da lui rogati, gli autentichi fra quindeci giorni dopo la ſtipulatione, facci alli Protocolli il repertorio per Alfabeto, e tutto ſenza pagamento, e ſi conſerui con l'altre ſcritture nell'Archiuio dell'Hoſpedale, e ſempre nel principio dell'anno nuouo metta nell'Archiuio il Protocollo autenticato, dal quale non ſi caui ſcrittura alcuna, ſe non per intereſſe dell'Hoſpedale, e con riceuta di chi la pigliarà dà farſi nel libro à ciò deputato; faccia fede, dia copia di detti decreti, contratti, & Inſtromenti, e di ogni altra coſa, e ſcritture publiche, e priuate, biſognando però per intereſſe dell'Hoſpedale ſenza pagamento alcuno. Deſcriua in vn libro particolare gli oblighi laſciati all'Hoſpedale per legato, e laſcite fatte per tali Anniuerſarij, & interuenga ad eſſi, e ſi roghi di quell'atto, e di ogn'altro, che biſognarà per euitare la caducità.

Dell'Offitio del Compotiſta. Cap. VII.

IL Compotiſta tengi vn libro intitolato Regiſtro de mandati, nel quale dourà regiſtrare di parola in parola tutti li mandati, che ſaranno ſtati ſpediti, e ſottoſcritti dalli Guardiani, acciò di ogni tempo, e ſempre che il biſogno lo porti ſi poſſi vedere il contenuto di quelli. Pigli ogni meſe nota dal Secretario di tutti gl'Inſtromenti di affitti de Caſali, locationi di Caſe, teſtamenti, e ſimili, li ſcriua in vn libro intitolato

titolato

titolato il giornale, donde lo riporti al libro graduale, creando li debitori di tali affitti, locationi, & altre cose appartenenti all'Hospedale. Ogni settimana pigli nota dal Mastro di Casa delle lascite di quelli, che muoiono all'Hospedale, li noti al detto giornale, e li riporti al libro grosso come di sopra. Raguagli giornalmente il libro grosso dell'Esattore l'esattioni sue vedendo nel medemo tempo à ciascun membro, e conto se alcuna restasse à dietro, e ne dia nota all'Esattore, perche si riscuoti, così raguagliarà l'entrata, & vscita del Monte distintamente, acciò ad ogni tempo si possa vedere in libro, la causa, e contenuto di ogni riscossione, e pagamento senza hauerne rincōtro al libro del detto Monte, ò suo Cassiero, e lasci in fine di ogn'anno nel libro grosso tanto al conto dell'Esattore, quanto del Monte competente spatio, acciò si possi notarui il tenore del Sindicato, il qual libro grosso lo tenghi in bilancio, & ad vso, e stile mercantile, altrimente si possi far appuntare, correggere, & aggiustare à tutte sue spese, nel qual libro douranno esser notati tutti li stabili, & ogn'altro effetto, Monti, & entrate, con intitolatione donde sono venuti, ò verranno debitori, e creditori di detto Hospedale. Sia obligato ogni tre Mesi, ò prima, essendo ricerco, dar nota alla Congregatione delli residui da riscotersi, acciò si possi far la diligenza, che conuiene, perche non inuecchino. Sia anco obligato ogni mese vedere esattamente con ogni diligenza li conti della Dispensa, cantina, e forno del detto Hospedale, & ogni mese dar conto alli Guardiani in che stato si trouano. Tenghi conto separato dell'entrata della Chiesa, dell'Hospedale, dell'heredità Caccia, & altro, che si deue tenere distintamente.

Dell'

Dell'Officio dell'Esattore. Cap. VIII.

SArà obligato nel principio della sua elettione dare sigurtà idonea di essercitare l'Offitio suo fedelmente, e con ogni sollecitudine, e diligenza possibile, e di render buono, e real conto ad ogni beneplacito delli Guardiani, e Congregatione, e di restituire quanto sarà debitore. Sarà cura sua di riscotere tutte l'entrate, tanto ordinarie, quanto estraordinarie, & altri effetti dell'Hospedale, e Chiesa conforme al libro da consegnarseli dal Compotista ogni principio d'Anno, & altre, che fra l'anno venissero, delle quali se gli ne dourà dar'ordine, ò nota, e sarà obligato à fare tutte le diligenze in queste esattioni, cioè, citare, spedire li mandati, far fare essecutioni, carcerare, sequestrare, e fare altri atti giuditiarij, che si contengono nel suo mandato di procura, & all'hora s'intenda d'hauer fatto diligenza con il Debitore, quando hauerà esseguito il mandato, e mostrarà fedi alla Congregatione, che non si sono trouati beni, ne persone da fare l'essecutioni, altrimente sia tenuto del suo proprio rifare all'Hospedale tutto quello, che non hauerà esatto, e bisognando si facci aiutare dal Procuratore, e Sollecitatore. Terrà vn libro intitolato libro dell'Esattore, nel quale notarà giornalmente li denari dell'Hospedale, che per qualsiuoglia causa li perueranno in mano, con descriuere il giorno, mese, & anno, e la Persona di chi, e la Causa, e per qual termine le riceuerà, e nel riscoter à buon

conto

conto auerta di apponere nella partita le cose soprascritte, ciò è, che li riceue in conto di tanta somma, con esprimere la somma intiera del debito. Douerà ritrouarsi à tutte le Congregationi, dare informatione di tutto quello, che occorrerà per seruitio dell'Hospedale, annotando in vn foglio tutte le liti, & impedimenti, che li nascono nella sua esattione, quale sia obligato dire in ogni Congregatione, acciò bisognando se li possa souuenire dell'aiuto del Procuratore, Sollecitatore, & altri. Occorrendo, che resti sfittata alcuna Casa, sia obligato subito, che sarà sfittata, ò tra otto giorni al più quando per qualche accidente straordinario si sfittasse darne conto alla Congregatione con annotare in vn libro intitolato sfittamento di case, il giorno preciso, che cominciò à restar sfittata, acciò si possa dalli Guardiani pigliarui quella prouisione, che li parerà opportuna, qual libro sarà cura sua presentare in ogni Congregatione, e mancando di quanto di sopra sia obligato del proprio à ristorare l'Hospedale del fitto per tutto il tempo, ch'ella restarà sfittata, & occorrendo, che alcune di esse hauessero bisogno de miglioramenti, e reparationi non possa spendere à benefitio di esse cosa alcuna senza licenza in scriptis almeno di vn Guardiano. Ogni tre mesi almeno, e più spesso se parerà alli Guardiani, e Sindici si debba far saldare li suoi conti, quali si debbiano sottoscriuere dall'istessi Sindici, dal medesimo Esattore, e Computista, & ancorche detti conti fussero sottoscritti da Sindici, e non dall'Esattore, nondimeno habbi à stare alla dichiaratione, e sentenza loro, ne possi appellarne, dire de nullitate, ò in qualsiuoglia modo ad altri Giudici reclamare, se prima non hauerà dato sodisfattione intieramente al detto Hospedale conforme detta

H sentenza-

ſentenza, e che ogn'Anno rimetta li ſuoi libri nell'Archiuio ſubito ſpogliati dal Compotiſta che ſaranno, con farſene fare Inſtromento, ò quietanza dal Secretario, e del ſaldo fattogli con dare liſta di quello, che reſta à riſcotere da inſerirſi in detto Inſtrumento, ò quietanza per annotarlo anco à parte, oltre al debito ordinario dell'Anno ſeguente. Che annoti nel libro della Congregatione tutti li ſpigionamenti di Caſe, e Botteghe, ne poſſa appigionare Caſe ſenza Inſtromento di locatione, ò poliza, mentre non paſſi dieci ſcudi di locatione l'Anno. Douerà ſubbito riſcoſſo portar li denari al Monte della Pietà in credito dell'Hoſpedale, & in ogni Congregatione, dourà moſtrare il libro del rincontro del Banco ſottoſcritto dal Compotiſta del Monte, & ad ogni Congregatione porti in vn foglio tutto l'eſatto da vna Congregatione all'altra.

Dell'Offitio del Mandatario. Cap. IX.

IL Mandatario ſarà diligente in intimare tutte le Congregationi generali, e delli Quattordeci, alle quali dourà aſſiſtere ſino alla fine, ſarà anco obligato intimare l'Eſſequie ſolite interuenirci li Quattordeci, come anco fare tutte le citationi, intimationi, e qualſiuoglia altri atti giuridici, che ſaranno neceſſarij, & occorreranno per ſeruitio dell'Hoſpedale, e dourà anco fare qualſiuoglia altra coſa concernente l'Offitio ſuo ſecondo, che alla giornata dalli Guardiani, e Miniſtri ſarà comandato. Che il Mandatario

non

non possi pretendere mercede di alcuna subbastatione, deliberatione, possessi, ò altri atti giuditiarij,& anco sia obligato andare fuori di Roma nel distretto per seruitio dell' Hospedale, nel qual caso se gli debba dare solamente Caualcatura, e spese.

Della Cura degl' Infermi. Cap. X.

E Perche tutto il seruitio di quest'Hospedale è indrizzato alla Cura, e buon gouerno degl'Infermi prouedendosi in questi Statuti alli Offitiali, Ministri, e buon amministratione dell'hauere di questo Hospedale, è stato stimato anche necessario di prouedere alla buona cura delli detti Infermi, doue s'indrizza tutto il fine di quest'opera pia, tanto più,che per lunga esperienza si è prouato, che con li remedij ordinarij soliti vsarsi in questo luogo, non si possono superare mali così grandi, che però hauendo Monsignor Bonaccorsi Chierico di Camera, al presente Prelato di quest'Hospedale osseruato il poco profitto, che con tanta spesa, e cura si faceua, hà radunato vn Collegio de Medici principali di Roma, e discussa diligentemente la materia, si è risoluto, che si adoprino diuersi medicamenti più efficaci regolandosi dalla qualità del male, e stato degl'Infermi conforme ad vna instruttione, e norma fatta da detti Medici, quale si conseruarà nel nostro Archiuio, acciò ser-

ua di perpetua instruttione. E perche detti medicamenti alle volte nè pure possono superare la prauità del male, si è anco risoluto, che si adoprino le Stufe, alle quali però non possi esser ammesso alcuno, che prima non siano stato per otto, ò dieci giorni publicamente ne letti del nostro Hospedale, al che ne meno di ordine espresso delli Guardiani si posa contrauenire, sotto pena di pagare al fin dell'Offitio, il doppio di quello hauerà speso l'Hospedale in seruitio di chi hauesero messo alle Stufe, e questo per ouuiare à diuersi inconuenienti, riserbando ad arbitrio de Guardiani di serrare, & aprire dette Stufe, secondo, che giudicaranno il bisogno.

PARTE TERZA

STATVTI, ET ORDINI
Da oſſeruarſi nel regimento della Venerabile Chieſa di S. Giacomo Apoſtolo detto degli Incurabili.

Della Chieſa. Cap. I.

QVeſta Chieſa conſecrata à S. Giacomo Apoſtolo, è chiamata di S. Giacomo degl'Incurabili in Auguſta, con l'Hoſpedale contiguo, ſi come da fondamenti prima fù fabricata nel 1338. l'Anno quinto del Pontificato di Papa Benedetto X. detto duodecimo dalla bon. me. di Giacomo Cardinal Colonna, che ne laſciò il gouerno, & amminiſtratione alla noſtra Compagnia chiamata all'hora della Madonna del Popolo, così la noua nella forma, che al preſente ſi vede è ſtata con molta ſpeſa fabricata da fondamenti dalla felice mem. del Sig. Card. Anton Maria Saluiati, il quale in età ſua hà anco ſtabilito l'ordine con chi ſi hà da ſeruire, & offitiare con hauer laſciato conueniente entrata per la prouiſione de Quattordici Sacerdoti, e doi Chierici, quali doueſ-

ſero

sero esſere eletti da Guardiani pro tempore, e leuati anco ad nutum loro, come nel ſuo teſtamento dell'Anno 1593. e dalla Donatione fatta l'Anno 1601. De quali Sacerdoti volſe, che vno foſse Sacreſtano, e che doueſse hauer dieci ſcudi di più degl'altri, il quale hora è Deputato ancora dalli Guardiani per il buon gouerno della Chieſa, tenendoſi vn Sotto Sacreſtano ſimilmente Sacerdote, & à tutti ordinò l'infraſcritto ſeruitio. Prima, che celebraſsero ogni giorno nella ſopradetta Chieſa, e che vno in particolare ogni giorno celebri all'Altare Priuilegiato la Meſsa da Morto per l'Anima ſua, e nelle feſti celebrando ſecondo l'ordine della Chieſa applichi quel Sacrificio per la medeſima anima ſua, con ricordarſine al memento. Volle anche, che ogni ſettimana dui di queſti nelli giorni feriali, e non altrimente nelle feſte di Precetto, ſiano vacanti, & eſenti. Secondo ordina, che ſi faccino quattro Anniuerſarij per l'Anima ſua, eſortando li Guardiani à trouaruiſi preſenti con diſtribuire nel giorno della ſua morte vn Rubbio di pane à Poueri. Terzo, che ogni giorno ſi recitino diſtintamente, e diuotamente tutte l'hore Canoniche, e ſi canti la Meſsa chiamata Conuentuale ſtando in Choro li Sacerdoti decentemente con le Cotte. Quarto nel giorno di S. Giacomo noſtro Padrone ſi canti Matutino nell'Aurora. Quinto, che nella notte di Natale, cantato il Matutino, e la Meſsa, ſi recitino le laudi. Nell'Aurora dopo Prima ſi canti la ſeconda Meſsa, e la matina dopo Terza ſi canti la terza Meſſa. Seſto, che nelli tre giorni della ſettimana Santa ſi canti Matutino, e le laudi la ſera. Settimo, che nel giorno d'ogni Santi dopò il Veſpro della feſta ſi canti il Veſpro de Morti, e che nel giorno ſeguente, nel quale ſi fà commemora-

tione

tione di tutti li Morti, ſi canti il Matutino, e le laudi, e dopo tutte l'hore la Meſsa. Ottauo, che in tutte le Domeniche, e Feſti ſi cantino li Veſpri, e che nelle feſte doppie della prima Claſse ſi cantino anco li primi Veſpri, e che ſi canti la Compieta dalla Terza Domenica di Quareſima incluſiue ſino alla feria ſeconda dopò l'Ottaua di Paſqua con l'Antifona conueniente all'Altare della Madonna, al quale Altare vole, che ogni Sabbato dopò Compieta ſi cantino le litanie della Madonna. Inſtituì anco due Chierici, che doueſſero ſeruire, come ſi dirà nel Capitolo dell'Offitio loro, in modo, che trà queſti, de quali dui ſempre confeſſano, & amminiſtrano li Sacramenti à perſone pie, e deuote, che in buon numero le Domeniche concorrono, & altre feſte à gloria di Dio, della Glorioſa Vergine, di S. Giacomo Apoſtolo, e di tutti li Santi.

Del Gouerno, e cura di detta Chieſa. Cap. II.

AFin di regolare il ſeruitio della Chieſa, e di contenere in Offitio li ſudetti Sacerdoti, Chierici, e Miniſtri, e proueder à i biſogni, che occorrono in aſſenza de Guardiani, ſi è giudicato bene, che li Guardiani, eleggano, e deputino per Capo, e Guida loro da mutarſi, quante volte à eſſi parerà vno de i ſudetti Quattordeci Cappellani, quale ſia Perſona graue, di lettere, prudente, e di buona fama, e tale, che gl' altri Cappellani non ſi sdegnino di portargli il douuto riſpetto. Queſto oltre al ſupplire per ſe ſteſſo al peſo, & obli-

ghi del Sig. Card. Saluiati, hauerà la preintelligenza di tutte le cose, sì della Chiesa, come della Sacristia, disponendo il tutto in essecutione degl'ordini stampati à parte per seruitio della Chiesa con quel di più, che in essi Statuti si dispone concernente al seruitio della Chiesa, de i quali ordini, e statuti terrà vna copia appresso di se, & vn altra copia ne farà conseruare in Sacristia, acciò sappia ciascuno l'officio suo. Assisterà di continuo in Choro, acciò con l'esempio di lui, e col comandar, quando bisognarà si essiguisca puntualmente quel, che si ordina. Nelle Domeniche, & altre feste di precetto procurarà, che delli due Confessori, vno almeno risieda sempre al Confessionario, mentre si celebrano li diuini Offitij, e concorrendo copia de Penitenti, vi siano anco tutti dui. Sarà anco cura sua di far tenere le feste il Santissimo Sacramento in vna delle Cappelle più commode per poter communicare, senza disturbarsi l'Altar Maggiore nella celebratione de i diuini Offitij, e che siano spediti quelli, che vorranno communicarsi. Auuisarà li Guardiani subito, che vachi qualche Cappellania, acciò possano prouedere del successore. Darà conto al Prelato di quei disordini, à quali egli con la sua destrezza, & autorità non haurà potuto rimediare. Procurerà, che si sodisfaccia pienamente à suo tempo à gl'oblighi, e pesi della Chiesa, facendo scriuere ogni giorno tutte le Messe, che con effetto si celebraranno, e sopra tutto farà esseguire puntualmente quello hauerà ordinato il Sig. Card. Saluiati, & altri Benefattori. Sarà insieme con il Camerlengo, e Sacrestano per riuedere il conto delle Messe votiue, & altre Elemosine della Chiesa, quali si douranno annotare in vn libretto, che dourà conseruarsi in Sacristia, procurando, che si so-

si sodisfaccia al tutto conforme alla mente, e volontà di chi hà offerto, con distribuire dette Messe, e l'Elemosine loro prima à i Sacerdoti di Chiesa per quei giorni, che ò saranno vacanti, ò che non hauranno obligo della Chiesa di applicare il lor Sacrificio per l'anima del Sig. Cardinal Saluiati, e non potendo essi supplire prontamente, procurerà, che il Sacrestano chiami delli altri Sacerdoti di fuori. Dourà anco far radunar ogni settimana gl'altri Cappellani nella stanza assegnatali per far le conferenze de i Casi di conscienza, e delle ceremonie, procurando, che le proposte de i casi dubbij, insieme con gl'argumenti, e dispute si faccino con carità, e senza alterationi, à fin, che, e chi confessa di presente, e serue di Mastro di Ceremonie, e gl'altri s'instruiscano nell'Offitio di buon Sacerdote, e possino in ogni tempo con dar buon saggio della scienza loro rendere honore al luogo, & à chi gli hà eletti. Auuertendo di responder tutti con larghezza di parole, e di ragioni, ne si debbano rimettere à quello, che hà detto alcun altro, mà essendo dell'istesso parere, lo spieghino largamente, e con chiarezza di ragioni, auuertendo, che tanto in questa, quanto in ogn' altra occorrenza prestino il douuto ossequio, & vbidienza al Deputato.

De Cappellani. Cap. III.

LI Cappellani si come sono amouibili ad nutum de Guardiani conforme alla dispositione della fel. mem. del Sig. Cardinal Saluiati, così deuono essere eletti dall'istessi Guardiani per concorso rigoroso di canto

fermo, & essame de casi di conscienza, concorrendoui però la buona fama, & altre qualità necessarie per l'honoreuolezza, e quiete di questo luogo, che però non douranno eleggersi persone, che habbino negotij d'altri, ò lite particolare, e caso che gli Guardiani nella Congregatione secreta ordinaria concordemente elegessero detti Cappellani, in tal caso s'intendino ammessi alla Cappellania senza altro concorso, ma eleggendosi in altra forma l'elettione sia nulla. Alli Cappellani, che seruiranno, se ben il Sig. Cardinal Saluiati lascia solo cinquanta scudi per ciascheduno l'anno, si daranno non dimeno per ciascheduno scudi cinque di moneta in fine di ogni mese, e cinque giuli per Anniuersario da distribuirsi tra li presenti, il quale augmento di salario con altre commodità gli sono date rispetto al seruitio accresciutogli di più di quello ordina il sudetto Sig. Cardinal Saluiati, come di dir quotidianamente il Matutino in Choro, & altro. Li Cappellani douranno ogni giorno celebrare in Chiesa secondo si dirà nell'Offitio del Sacrestano, assisteranno à tutte l'hore canoniche tanto notturne quanto diurne, e Messe cantate sempre con le cotte, & al tempo d'andare in Choro procuraranno trouarsi tutti in Sacristia per andare in Choro à doi à doi secondo la loro ansianità, sotto pena di pagar la pontatura, doue arriuati, e fatta vna riuerenza al Santissimo Sacramento, e poi l'vno all'altro andaranno al luogo loro, la metà da vna parte, e l'altra metà dall'altra doue fatto alquanto oratione cominciaranno l'Offitio con voce alta, & intellegibile, e nell'vscir di Choro partano, e vadano all'istesso modo fin dentro alla Sacristia, doue deposta la Cotta vadino in pace, e questo ordine di caminare douranno osseruare anco nell'andare

alla

alla Proceſſione per aprire, e ſerrare la Santiſſima Madonna del Popolo, & in altre funtioni publiche. Il Cappellano Hebdomadario douerà ſtare nella parte dell'Epiſtola, e far l'Offitio in Choro ſino al tempo d'andare à cantare la Meſſa, quale dourà cantare per ſe ſteſſo, e non per altro, e ſe pure haurà qualche impedimento, ne facci prima motto al Deputato, ò al Decano in ſua aſſenza, acciò ſi proueda di altro, che ſuppliſca. Il giorno ſeguente dopò la commemoratione de Defonti, douranno cantare vna Meſſa all'Altare Priuilegiato per tutti li Benefattori della Chieſa, e dell'Hoſpedale per ſodisfare ad ogni obligo, che per inauertenza reſtaſſe di eſseguirſi, e per ouuiare ad ogni caducità, conforme ad vn Motoproprio della ſan. mem. di Papa Paolo Terzo, faccino à ſuoi tempi gli Anniuerſarij per gli Defonti benefattori ſecondo ſtà notato nella tauola poſta in Sacriſtia. Si prohibiſce eſpreſsamente, che neſsuno Cappellano poſſi ſeruire alla noſtra Chieſa per interpoſta Perſona per vn giorno ſenza licenza de Guardiani, ò Camerlengo, e quando qualche Cappellano reſtaſse di ſeruire più di tre giorni ſeguiti, la rata, che della loro prouiſione tocca alla Meſsa, ricaſchi alla Chieſa, la quale farà ſupplire in ogni modo da altri Sacerdoti à queſti mancamenti, ma quando reſtaſse di ſeruire per otto giorni continui, s'intendi la Cappellania eſser vacua, eccetto però in caſo d'Infermità. Doueranno li due Cappellani, che ſono vacanti dal ſeruitio della Chieſa aſſiſtere nel giorno della loro vacanza al Pranzo, & alla Cena degl'Infermi dell'Hoſpedale aſſiſtendo, e ſeruendo li più grauati con carità per inferuorare gl'altri Miniſtri con l'eſsempio loro, intendendo il biſogno di ciaſcheduno per riferirlo alli Guardiani in caſo, che il Priore, &

altri Miniſtri non deſsero quella ſodisfattione, che loro ſtimaſsero conuenirſi, e ſi sforzaranno di conſolarli con darli anco qualche ricordo ſpirituale, e mancando d'interuenirui, ò di fare la carità conforme ſi conuiene debbano eſser puntati nell'iſteſsa forma,che quando mancano dal Choro, e la puntatura vada in benefitio dell'Hoſpedale, e ſarà cura del Priore di Puntarli, & al fin del Meſe darne la liſta al Deputato, il quale la riferiſca al Camerlengo di Chieſa con ritener à tutti quello, che haueranno mancato. E perche puol eſsere, che la poca carità di molti non curi di perdere quella puntatura, biſognando, douranno li Guardiani creſcerla ſecondo il biſogno. Auertendo,che doueranno eſser puntati tutti quelli, che non ſi ritrouaranno dalla beneditione del Pranzo, e Cena, ſino al fine di eſsa, e che non faranno la douuta carità alli più biſognoſi, conforme ſi diſpone nel preſente Capitolo. Douranno detti Cappellani non ſolo in Caſa, ma particolarmente in Chieſa vſar modeſtia ſingolare, douranno cantare con puntualità, & adagio, non douranno partir di Choro ſenza cauſa vrgente, e douranno obedire al Deputato con ogni puntualità. E perche detti Cappellani deuono fare vita eſsemplare, e ritirata, ſi prohibiſce à tutti loro, come anco al Maſtro di Caſa, & à tutti gl'Offitiali, e Seruenti, che non poſſino ſotto qual ſi voglia preteſto tenere in Camera, ne à magnare, ne à dormire perſona alcuna etiam proprij Parenti ſtretti ſenza licenza de Guardiani, li quali non gli la poſſino dare, ſe non in caſo di neceſſità,e per pochiſſimi giorni.Doueräno ſimilmente sì li detti Cappellani,come anco il Maſtro di Caſa, e tutti gl'Offitiali, e Seruenti trouarſi in Caſa auanti vn hora di notte dopò la quale nō li ſarà aperta la porta,anzi mancā-

do

do per tre volte s'intēdano caſſi, & acciò nō poſſino in modo alcuno ſcuſarſi, ſarà incumbenza del Maſtro di Caſa ad vn hora di notte far ſonare per vn mezzo quarto d'hora la Campanella dell'Hoſpedale, la qual finita ſarà ſerrare le Porte, ne dopo l'apri à perſona alcuna, ſe non in caſo di neceſſità.

Delli Confeſſori. Cap. IV.

DE ſudetti Quattordeci Cappellani, doi almeno ſe n'elegeranno atti per aſsere ammeſſi alle Confeſſioni, e queſti aſſiſteranno alli Confeſſionarij li giorni feſtiui, ſettimana Santa, & anco in altri tempi, ſecondo i biſogni, e ſtaranno ſempre con le Cotte, e berretta le feſte, e nelli giorni feriali dopò pranzo con la Zimarra, e berretta, non douranno pigliare elemoſine per dir Meſsa, ma douranno mandare, ò li Penitenti, ò l'elemoſine al Sacreſtano, che la faccia notare al libro, e mettere il denaro nella Caſsa, facēdo celebrare la Meſsa conforme all'intentione di quello hà dato l'elemoſina. Nelli giorni feſtiui diranno le prime Meſse per poter aſſiſtere à Confeſſionarij, e quando haueranno qualche impedimento dichino l'vltime dopò, che ſarà ceſsato il concorſo de Penitenti.

Dell'Appuntatore. Cap. V.

DOurà eleggersi ogni Mese due de i sudetti Cappellani, che seruono per appuntare quelli, che saranno assenti dal Choro, li quali douranno puntare fedelmente ciaschedun Cappellano, che mancherà finito il primo Salmo del Matutino, delle Laudi, di Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, e Compieta, & al primo Chirie della Messa ogni volta, e per ciaschedun hora nelli giorni feriali vn baioccho, e nelli giorni festiui di precetto doi baiocchi da partirsi tra i presenti, e dourà auuertire quelli, che stanno fuori di Choro senza bisogno della Chiesa, e puntargli irremissibilmente, tenendo vn libro à posta per la puntatura, & in caso, che manchi alcuno secondo, che si è detto nel terzo Capo delli Cappellani ne dia conto alla Congregatione per potere ordinare li mandati secondo il seruitio, che hauerà fatto, e questo s'intenda ne giorni feriati, ma ne Festiui s'appuntino, se non si trouano nell'vscir processionalmente in Sacrestia.

Del Sacrestano. Cap. VI.

IL Sacrestano dourà esser diligente, e la mattina all'hora della prima Messa si trouarà in Sacrestia per dar ordine insieme con i Chierici alle cose necessarie per celebrare, mettendo in particolare all'ordine i Calici conforme à quello si dirà, e

procu-

procurarà di dir ſempre la prima Meſsa per poter aſſiſtere alla Sacreſtia, facendola dir da altri in caſo, che detta hora ſia impedito. Terrà nella Sacreſtia vna Tabella amouibile, nella quale ſaranno ſcritti tutti i nomi, sì de Cappellani ordinarij, come de i ſtraordinarij, che non reſedono in Caſa, & ogni Sabbato accomodarà per turno queſti nomi, cioè due Cappellani di Caſa, & vn di fuori cominciando dalli più antichi in tal maniera, che quello, che vna ſettimana hauerà detto la ſeconda Meſſa, l'altra ſettimana dica la terza, e così di mano in mano, e nell'andar fuori le Meſſe oſſerui l'ordine antico, cioè doi Cappellani di Caſa, & vno di fuori, e ſe alcuno non ſi trouarà all'hora ſua della Meſſa, ò non la vorrà dire quando ſarà auiſato dal Sacreſtano, in quel caſo la dourà dire nell'vltimo luogo, & in tanto farà parare quello, che ſeguirà nel turno, e lo farà vſcire à dir Meſſa, ſe però non veniſſe alcuno per ſua deuotione, nel qual caſo biſogna, che quello habbi patienza, e vadi fuori quando li ſarà detto dal Sacreſtano, ſtando apparato ſino à quel tempo, che dourà vſcire, & auerti di non laſciare apparare alcuno à chi non tocca, e maſſime nel tempo, ch'hà d'andare in Choro, nel qual tempo dourà chiamare, ò far chiamare il Sacerdote à chi toccarà, mentre in quel tempo non vi ſiano foraſtieri, poiche eſſendoui foraſtieri non dourà chiamare Preti dal Choro rimandandolo al Choro, ſe verrà ſenza eſſer chiamato. Ne terrà per quelli di Chieſa altro, che doi paramenti per leuare ogni occaſione ad alcuno d'appararſi, e ſe à queſto ordine alcuno contrauerrà s'intendi come aſſente dal Choro, e quelli di fuori s'intendino incorſi nella pena di mezzo groſſo. Procurarà anco che tutti li Cappellani così ordinarij, come ſtraordinarij

cele-

celebrato, che habbino, ſcriuano di mano loro la Meſſa, che haueranno detta nel libro, che dourà tener à poſta in Sacreſtia, dal quale ſi cauarà in fine di ogni meſe il cõto, che dourà dare al Camerlẽgo per ſpedirſene il mãdato. Dourà tener monda, e netta la Sacreſtia facendo, che li Chierici ſpeſſo la ſpazzino, non permettendo, che vi ſi tenghino coſe, che non appartengono ad vn luogo così Santo, e dourà ogni Meſe lauar li Calici, & vn giorno sì, li Purificatori, e l'altro nò, mutare li Corporali ogni doi Meſi, ò quando ſarà di biſogno, mutar ogni Sabbato li Ammitti, e Camici, voltar le touaglie dell'Altari ogni otto giorni, & ogni Meſe mutarle, e le Cotte ogni tre Meſi farle biancare, mutandole, & imbiancandole anco più ſpeſſo ſecondo vedrà il biſogno, & in ſomma procurarà, che ſi ſtia con quella maggior politezza, che ſi potrà, ne permetti, che entri alcuno nella Sacriſtia ſenza neceſſità, e facci, che vi ſi oſſerui ſilentio. Hauerà cura di fat ſonare l'Offitio quotidianamente ſecondo la Tabella poſta in Sacreſtia, quale ſarà ſottoſcritta da Guardiani. Auertendo però di pigliare altro tempo da far ſonare nelle Feſte, & altri giorni, ne i quali occorra di farſi in Chieſa funtione alcuna, e nel tempo, che ſi Predica, & Sabbato à ſera farà la bẽnedittione dell'acqua nelle Pile della Chieſa, e nelle Feſti principali ornarà gl'Altari di Reliquie, & altri ornamenti facendo ben ſpeſſo nettare dalla Poluere la Statua di S. Giacomo.

✠

Delli

Delli Cappellani di ſuori. Cap. VII.

QVeſti Sacerdoti douranno celebrare ogni giorno applicando il ſacrificio ſecondo l'obligo poſto nella Tabella in Sacreſtia, e perche ſia ſeruita la Chieſa, venuta, che ſarà l'hora del turno, non partino dalla Sacreſtia, ò almeno dalla Chieſa, acciòche al ſuo tempo il Sacreſtano li poſſi trouare, e ſe ſi partiranno s'intendino eſſer nell'vltimo luogo, il che s'intendi anche de Cappellani di Chieſa. Queſti Sacerdoti hauranno per loro prouiſione giulij venticinque il Meſe per ciaſcheduno, concedendoſele anco vna vacanza con mandato de Guardiani, il quale dourà eſſer ſegnato prima dal Camerlengo della Chieſa per aſſicurarſi del ſeruitio di ciaſcuno con il ſudetto libro, e ſottoſcrittioni.

Delli Chierici. Cap. VIII.

QVattro douranno eſſer li Chierici, doi per il legato della bon. mem. del Sig. Card. Saluiati, e doi della Caſa, quali oſseruaranno gl' infraſcritti Statuti. Primo douranno eſsere obedienti al Cappellano, che ſarà deputato alla cura, e gouerno della Chieſa, & al Sacreſtano facendo tutto quello, che ſe gli comandarà, e ſaranno obligati ſonar Matutino, e Veſpro vn qnarto d'hora prima per dar tempo à Sacerdoti di poter venire all'Officio, e que-

ſto oſseruaranno sì nelle feſte, come ne giorni feriali,e nelle feſte douranno eſser preſenti anco à i Veſpri per far le funtioni ſue, e douranno ſonar l'Aue Maria, e Prediche à ſuoi tempi. Secondo ſeruiranno alle Meſse vna per ciaſcheduno ſino al fine, ricordandoſi di ſeruire con diuotione, eſſendo queſt'officio d'Angelo, e nell'andare fuori ſonata la Campanella, piglino l'acqua Santa dal Sacerdote, e dopò che il Sacerdote ſarà ſpogliato inginocchiati dimandino la benedittione. Terzo douranno ſcopare la Chieſa quante volte farà biſogno, ogni mattina ſcopare, e riuedere tutti li Altari, leuare le Tele di Ragno, nettare dalla Poluere la ſtatua di S. Giacomo almeno ogni quindeci giorni, ogni Sabbato lauare le pile dell'acqua Santa, e metterui noua acqua da eſser benedetta, far la guardia alla Chieſa, & alla Sacreſtia, tener mondi, e netti li Candelieri dell'Altari, Lampade, & ogn'altra coſa appartenente al culto diuino, e ſopra il tutto tener del continuo acceſe le Lampade auanti al Santiſſimo Sacramento, & alla Madonna, & altri conforme al ſolito, & in ſomma far tutto quello, che appartiene à boni Chierici. Li doi Chierici del Cardinale haueranno di ſua prouiſione ogni Meſe giulij venticinque, vno de quali ſerue per Sacreſtano, al quale li ſi è aggionta altra prouiſione, e li altri doi, giulij quindeci il Meſe per ciaſcheduno. E per concludere queſti Statuti, douranno da ogn'vno inuiolabilmente eſser oſseruati ſotto quelle pene, che pareranno alli Guardiani, e che il Deputato con il Sacreſtano nelle coſe appartenenti al ſeruitio di Dio, e della Chieſa ſiano obedienti, altrimente ſi procederà contro li traſgreſſori, & inobbedienti ſenza riſpetto alcuno, volendo che queſta Chieſa ſia ſeruita con quel decoro che conuiene.

E per-

E perche al seruitio della detta Chiesa si ricercano Sacerdoti di vita esemplare, e sufficienti, si ordina che li Guardiani debbano ogni sei Mesi fare il Scrutinio secreto di detti Preti, cioè nel fine del Mese di Giugno, e del Mese di Decembre confirmando à voti segreti detti Cappellani della Chiesa à vno per vno singolarmente, e quelli, che non saranno confermati passati li detti Mesi Giugno, e Decembre s'intendino cassi, riseruando però la facoltà alli Guardiani di licentiarli ogni volta li parerà conueniente, e necessario.

Della Custodia che hà l'Archiospedale della Santissima Madonna del Popolo, della Processione in aprirla, e serrarla, dell'Officio del Priore, e Frati di quel Conuento. Cap. IX.

COme si è accennato di sopra questa Compagnia ab immemorabili, è stata chiamata della Madonna del Popolo per la custodia, che sempre ne hà hauta, e però li si è riseruata la facoltà di aprirla, e serrarla non ostante, che detti Padri habbino tentato altre volte di liberarsi dall'obligo, che hanno à mezza Quaresima quando s'hà da aprire, & all'Ottaua di Pasqua quando si serra, di venir Processionalmente à San Giacomo à leuar li Guardiani, & Officiali con il resto della Compagnia radunati à posta per andare à fare questa Cere-

monia, e particolarmente li 25. Marzo del 1604. essendo Vicario del Papa il Sig. Cardinal Camillo Borghese, il quale fù poi Sommo Pontefice con vna protesta fatta in quel Tribunale, qual poi dalli medesimi Padri fù riuocata li 24. Aprile dell'istesso Anno alla presenza di Sua Santità all'hora Vicario, come costa nel nostro Archiuio per rogito di Pietro Braua Secretario di detto Hospedale sotto li 24. Aprile 1604. Deuono perciò li Guardiani esser molto sollеciti, & auertiti à radunar gl'Offitiali, e Fratelli della Compagnia per interuenire à questa Processione, prouedendo tutti li Preti di Chiesa, e dell'Hospedale con il resto della famiglia per sodisfare all'obligo, che si hà verso la Beatissima Vergine, & aspettare, che detti Padri ne sopradetti giorni venghino processionalmente con entrare dall'Hospedale delle Donne, & vscendo per quello degl'Huomini nella Chiesa verso Ripetta, doue il Sacerdote parato di Piuiale recitarà l'Oratione di S. Giacomo con hauer il Diacono, e Subdiacono parati similmente di Tonicelle. E perche con il tempo nacquero molti disordini, & abusi, fù necessario che il Sig. Cardinal S. Honofrio all'hora Prouicario sotto li 13. Aprile 1642. facesse sopra questo particolare diuersi ordini, nelli quali si prescriue precisamente il modo da tenersi in questa cerimonia, li quali douransi far osseruare puntualmente nella forma, che si trouaranno stampati à parte.

Del

Del Modo di accettare li Fratelli, e Sorelle. Cap. X.

CHI vorrà essere accettato nel numero de Fratelli, e Sorelle della Compagnia dell'Hospedale andarà dal Mastro di Casa, che li scriuerà nel libro della Compagnia, & allà prima Congregatione ne darà la nota, perche si accettino, non si opponendo eccettione di rilieuo. Per doi Mesi auanti la creatione delli Offitiali non si ammetta, ne si scriua per Fratello della Compagnia alcuna Persona. Che non possi essere accettato nel numero de Fratelli, ò Sorelle, se non persone honeste, di buona fama, e conditione, e timorose di Dio, e debba promettere di osseruare li ordini, e Constitutioni dell'Hospedale.

Dell'obligo de Fratelli, e Sorelle. Cap. XI.

LI Fratelli, e Sorelle dell'Hospedale non hanno obligo particolare, ma deuono li Fratelli interuenire all'elettione de nuoui Offitiali, e Fratelli, e Sorelle nell'Anniuersarij, e nella Processione di mezza Quaresima, e l'Ottaua di Pasqua, che si fà per aprire, e serrare la Santissima Madonna del Popolo, & ogni volta, che saranno intimati dal Mandatario dell' Hospedale con pregare anco il Sig. Iddio, e S. Giacomo per l'anima de Benefattori, e far dell'elemosina à cercatori dell'Hospedale.

INNOCENTIVS PAPA X.

Ad perpetuam rei memoriam.

Militantis Ecclesię regimini nullis licet suffragantibus meritis per abundantiam cælestis misericordiæ præpositi eaquæ pro Hospitalium quorumlibet præsertim in hac Alma Vrbe nostra ad Pauperum morbis incurabilibus laborantium solamen, atque subsidium piè, sanctèque institutorum fælici directioni, & gubernio prouidè facta, & ordinata fuerunt, vt firma, & illibata persistant, libenter cum à Nobis petitur Apostolicæ confirmationis robore communimus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filij Guardiani, & alij Officiales Hospitalis Sancti Iacobi Incurabilium de Vrbe prædicta, quod pro bono regimine eiusdem Hospitalis noua statuta iussu nostro condita fuerunt, quorum tenor est, qui sequitur videlicet &c. Quare Guardiani, & Officiales prædicti Nobis humiliter supplicari fecerunt, vt Statuta huiusmodi pro maiori illorum validitate, atque obseruantia apostolica auctoritate confirmare de benignitate Apostolica dignaremur; Nos igitur eorumque Guardianorum, & Officialium votis hac in re annuere volentes, & co-

& eorum singulares personas à quibusuis excommunicationis, alijsque pœnis ad effectum præsentium tantum consequeñ absoluentes. Huiusmodi supplicationibus inclinati, statuta præinserta auctoritate Apostolica tenore præsentium perpetuò confirmamus, & approbamus, ac illis inuiolabititer perpetuæ Apostolicæ firmitatis vim, & robur adijcimus, omnesque, & singulos tàm iuris, quàm facti defectus, si qui desuper quomodolibet interuenerint supplemus. Decernentes eadem Statuta, necnon præsentes litteras semper, & perpetuò valida, firma, & efficacia existere, & fore, ac ab omnibus, ad quos spectat, & pro tempore spectabit inuiolabiliter obseruari sicque, & non aliter in præmissisper quoscumque Iudices ordinarios, & delegatos, & Causarum Palatij Apostolici Auditorem, ac S. R. E. Cardinales etiam de latere Legatos iudicari, & definiri debere, ac irritum, & inane quidquid secus super his à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstañ quo ad electiones Officialium dicti Hospitalis fel. rec. Leonis Papæ Decimi super erectione dicti Hospidalis edita, alijsque Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac alijs eiusdem Hospitalis etiam iuramento confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, Priuilegijs, indultis, & litteris Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innouatis; Quibus omnibus, & litteris illorum tenore præsentium pro expressis habeñ ad præmissorum effectum specialiter, & expresse derogamus cæterisque contrarijs qui-

buscum-

buſcumque. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem ſub Annulo Piſcatoris die . . Aprilis M.DC.LIV. Pontificatus noſtri Anno Decimo.

G. Gualterius,

Tauo-

S. P. Q. R.
X RIPART. A.B.A.
BIBLIOTECA
N. INV. 157

TAVOLA DE CAPITOLI

PRœmio, nel quale si mostra l'origine di questa sant'opera dell'Archiospedale di S.Giacomo in Augusta chiamato dell'Incurabili di Roma con l'enunciatiua de molti Priuilegi concessi da diuersi Sommi Pontefici à detto Santo luogo. pag. 1. & seq.

PARTE PRIMA.

Dell'Eminentiss. Sig. Card. Protettore. Cap. 1. pag. 9
Della Congregatione generale, e quel che si dourà in essa trattare. Cap.2. 10
Degl'Offitiali nuoui. Cap. 3. 15
Dell'Offitio, e cura de i Quattordeci. Cap. 4. 16
Delli Guardiani, e loro Offitio. Cap.5. 18
Dell'Offitio delli Camerlenghi. Cap.6. 20
Dell'Offitio delli Sindici. Cap.7. 21
Della Congregatione particolare ordinaria. Cap.8. 22
Del Gouerno, & amministratione dell'Hospedale, & Infermi. Cap.9. 23
Delli Visitatori degl'Infermi. Cap.10. 24
Delli Ministri, e famiglia dell'Archiospedale. Cap. 11. 25
De Confessori, e Chierico dell'Hospidale. Cap. 12. 26
Dell'Offitio del Priore. Cap. 13. 28
Dell'Offitio del Medico, e Chirurgo, e suo Sostituto. Cap. 14. 32

Dell'

Dell'Offitio del Spetiale. Cap.15. 33
Dell'Offitio del Dispensiero. Cap.16. 33
Dell'Offitio del Guardarobba. Cap.17. 34
De Seruitori, & altri Ministri dell'Hospedale. Cap.18. 35
Dell'Offitio del Scalco di Tinello. Cap.19. 37
Dell'Offitio de Seruitori. Cap.20. 37
Dell'Offitio del Cuoco, Lauandaro, e Portaspesa. Cap.21. 39
De i Ministri, & Offitiali in genere. Cap.22. 40
Capitolo generale per gl'Offitiali, e Ministri dell'Archiospedale. Cap.23. 40
Delli legati, ò lascite, che peruengono all'Hospedale. Cap.24. 41

PARTE SECONDA.

Del Gouerno della Casa, & Amministratione dell'entrate, e beni di essa. Cap.1. pag.42
Delle Compre, & Alienationi, Locationi, e Prestiti de Beni dell'Hospidale. Cap.2. 44
Dell'Offitio del Mastro di Casa. Cap.3. 48
Dell'Offitio del Procuratore. Cap.4. 50
Dell'Offitio del Sollecitatore. Cap.5. 51
Dell'Offitio del Segretario. Cap.6. 53
Dell'Offitio del Compotista. Cap.7. 54
Dell'Offitio dell'Esattore. Cap.8. 56
Dell'Offitio del Mandatario. Cap.9. 58
Della cura degl'Infermi. Cap.10. 59

PAR-

PARTE TERZA.

Della Chiesa. Cap.1. pag.61

Del Gouerno, e Cura della Chiesa. Cap.2. 63

De Cappellani. Cap.3. 65

Delli Confessori. Cap.4. 69

Dell'Appuntatore. Cap.5. 70

Del Sacrestano. Cap.6. 70

Delli Cappellani di fuori. Cap.7. 73

Delli Chierici. Cap.8. 73

Della Custodia, che hà l'Archiospedale della Santissima Madonna del Popolo, della Processione in aprirla, e serrarla: Dell'Offitio del Priore, e Frati di quel Conuento. Cap.9. 75

Del modo di accettare li Fratelli, e Sorelle. Cap.10. 77

Dell'oblighi de Fratelli, e Sorelle. Cap.11. 77

Breue della san. mem. di Papa Innocentio X. per la confirmatione delli Statuti dell'Archiospedale di S.Giacomo in Augusta chiamato dell'Incurabili inserti in detto Breue. 78

IN ROMA,

Nella Stamparia della Reu. Cam. Apost. 1658.

Con licenza de' Superiori.

LIBRARY